



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 149

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 31 maggio 2007

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	<i>Pag.</i>	3
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	»	7
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	»	12
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	20
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	»	24
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	»	25
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	»	28
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	»	48
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	»	86

### Commissioni bicamerali

Questioni regionali . . . . .	<i>Pag.</i>	99
Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare . . . . .	»	114
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . . . . .	»	115
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . . . .	»	117

### Sottocommissioni permanenti

3 <sup>a</sup> - Affari esteri - Pareri . . . . .	<i>Pag.</i>	119
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .	»	120

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inn; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Giovedì 31 maggio 2007

**120<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BIANCO**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Alessandro Ortis, presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il componente della stessa Autorità Tullio Maria Fanelli, accompagnati da Carlo Crea, Roberto Malaman, Alessio Borriello e Barbara Serventi.*

*La seduta inizia alle ore 12,30.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente BIANCO comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva in tema di autorità amministrative indipendenti: audizione del Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana del 17 maggio.

Il PRESIDENTE introduce il tema dell'audizione, inerente al disegno di legge n. 1366, in materia di autorità indipendenti, all'esame della Commissione.

Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, Alessandro ORTIS, ritiene che il disegno di legge soddisfi le principali esigenze di

riforma delle autorità amministrative indipendenti, realizzando un intervento misurato, quale evoluzione del modello esistente, in coerenza con l'ordinamento comunitario, il quale riconosce un ruolo centrale alle autorità di regolazione, distinto da quello svolto dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, pur nell'opportunità di consolidare anche normativamente le forme della collaborazione, con la previsione di pareri obbligatori delle autorità di settore nei procedimenti *antitrust*, negli ambiti di rispettiva competenza.

Dopo aver riferito sull'attività del Consiglio dei regolatori nel settore dell'energia, al quale dal 2003 sono state riconosciute funzioni anche istituzionali da parte della Commissione europea, si sofferma su alcuni profili del progetto di riordino. In particolare, richiama le disposizioni volte a rafforzare l'indipendenza delle autorità, segnatamente il nuovo sistema di nomine. Inoltre, esprime apprezzamento per gli strumenti di interlocuzione tra autorità indipendenti e Parlamento.

Auspica anche l'introduzione dei cosiddetti «impegni», presentati dai soggetti regolati e valutati dall'Autorità, analogamente a quanto previsto per l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, e apprezza la possibilità di adottare misure di regolazione asimmetrica. Sottolinea l'opportunità di riconoscere valore legale alla pubblicazione su *internet* degli atti emanati dalle autorità e afferma l'idoneità dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ad assumere la nuova competenza sui servizi idrici; in proposito ricorda la molteplicità dei soggetti pubblici che intervengono in quel settore e condivide l'esigenza di una razionalizzazione.

Infine, consegna un documento contenente le considerazioni appena illustrate.

Il PRESIDENTE avverte che il documento sarà reso disponibile per la pubblica consultazione.

Il senatore PASTORE (*FI*), ribadendo le proprie perplessità sul contenuto dell'articolo 1, comma 3, del disegno di legge n. 1366, che dispone le funzioni di indirizzo generale e di alta vigilanza del Governo e dei ministri, domanda se ciò possa pregiudicare l'indipendenza delle autorità. Inoltre, chiede quale significato assumerebbero le competenze attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel settore dei servizi idrici, qualora fosse escluso qualunque intervento dei privati.

Il senatore VILLONE (*SDSE*), relatore per il disegno di legge n. 1366, osserva che la regolazione nei settori di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas non ha assicurato la riduzione delle tariffe, che risultano tra le più alte in Europa, né impedito deprecabili fenomeni di raggiro degli utenti, resi noti di recente. Inoltre, non condivide l'opinione del presidente Ortis, secondo il quale le normative europee confermerebbero il modello regolatorio adottato in Italia: egli giudica preferibile una semplificazione del sistema delle autorità indipendenti, che attribuisca all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le competenze necessa-

rie ad assicurare un regime competitivo nei settori liberalizzati. Al fine di garantire l'effettiva economicità e qualità dei servizi, a suo giudizio avrebbero maggiore efficacia nuovi mezzi legali di tutela dei consumatori, come la possibilità di ricorsi collettivi (*class action*).

Commenta criticamente la scelta di istituire in ambito europeo il Consiglio dei regolatori dell'energia elettrica e del gas, che testimonia il significato improprio che si attribuisce alle autorità indipendenti.

Osserva che il sistema di nomina delle autorità indipendenti previsto nel disegno di legge n. 1366, basato su una lista di autocandidature, dovrebbe essere integrato da rigorosi criteri di merito. Infine, esprime netto dissenso sull'ipotesi di liberalizzazione dei servizi idrici e giudica inopportuna la previsione di nuove competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in quel settore.

Il presidente BIANCO (*Ulivo*) domanda se le competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel campo dei servizi idrici possano avere un fondamento anche nel caso in cui la gestione rimanesse affidata esclusivamente a enti pubblici. Invita a commentare la previsione di un rapporto di interlocuzione privilegiato delle autorità indipendenti con la Commissione parlamentare prevista all'articolo 21 del disegno di legge n. 1366.

Il presidente ORTIS risponde ai quesiti appena posti, sottolineando l'interesse dell'Autorità a un rapporto più intenso e approfondito con il Parlamento. In merito al nuovo sistema di nomine, ritiene opportuno prevedere anche la possibilità di proporre candidature, a integrazione di quello fondato su autocandidature.

Quanto alla gestione dei servizi idrici, esprime un giudizio positivo sulla delega per un riordino delle competenze, propedeutico a ogni ipotesi di regolazione, e conferma l'opinione secondo la quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas avrebbe l'esperienza per un intervento in quel settore.

Rispondendo al rilievo sull'elevato importo delle tariffe, ricorda che il prezzo è determinato per la sua parte maggiore in funzione di quello degli idrocarburi e delle politiche energetiche e ambientali; la componente tariffaria connessa all'efficienza dei servizi ha un andamento decrescente, in virtù dei risultati positivi ottenuti dalla regolazione in termini di maggiore concorrenza, di qualità dei servizi e di informazione all'utente. Per quanto riguarda il settore del gas, dove i risultati sono stati meno soddisfacenti rispetto all'energia elettrica, assicura il costante impegno dell'Autorità e la collaborazione con la magistratura per verificare eventuali violazioni delle norme. Giudica opportuna l'introduzione di strumenti di controllo attivabili dai consumatori, in particolare la *class action*. Infine, precisa che la scelta di valorizzare e istituzionalizzare il Consiglio delle autorità di regolazione in ambito europeo proviene direttamente dalla Commissione europea.

Tullio Maria FANELLI sottolinea i risultati dell'attività di regolazione, che si traduce in un beneficio apprezzabile, anche se non del tutto soddisfacente, per i consumatori. Analogo percorso auspica per il settore del gas, in cui si avverte la necessità di nuove norme di legge che consentano un intervento più efficace.

Quanto alla gestione dei servizi idrici, sottolinea l'obiettivo primario della regolazione, promuovere l'efficienza dei servizi, indipendentemente dalla proprietà delle imprese cui è affidata la gestione.

Il PRESIDENTE ringrazia Alessandro ORTIS e i suoi accompagnatori e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Giovedì 31 maggio 2007

**47<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

DINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Crucianelli.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente DINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Crucianelli sugli ultimi sviluppi della situazione in Kosovo**

Il presidente DINI, dopo un breve indirizzo di saluto introduce i lavori rilevando l'interesse della procedura informativa in titolo relativa agli ultimi sviluppi della situazione in Kosovo.

Il sottosegretario CRUCIANELLI procede ad un'esposizione sugli sviluppi attuali relativi alla situazione in Kosovo mettendo in luce, in primo luogo, a fronte della impossibilità di una ipotesi consensuale tra serbi e kossovani, i caratteri del piano Ahtisaari circa lo *status* finale del Kosovo, che prevede, da un lato, una forma di indipendenza con su-

pervisione internazionale e, dall'altro, l'obbligo al rispetto di condizioni legate ai diritti della minoranza serba e al rispetto dei luoghi sacri, dando conto – a tale ultimo riguardo – della proposta avanzata dal ministro D'Alema diretta ad assicurare un maggiore coinvolgimento della Serbia in ordine a tali profili. In questo quadro osserva come la soluzione prospettata nel piano Ahtisaari, ancorché non possa ritenersi l'assetto ideale dal punto di vista teorico, delinei tuttavia la strada più realisticamente percorribile, laddove l'unica altra alternativa, legata ad una possibile dichiarazione unilaterale di dipendenza da parte di autorità kosovare a fronte del fallimento in Consiglio di sicurezza, potrebbe essere foriera di conseguenze ben più gravi sul piano dell'instabilità complessiva nello scenario internazionale. Al riguardo, tuttavia, evidenzia le difficoltà che potranno riscontrarsi nella ricerca del consenso in Consiglio di sicurezza, in considerazione del generale contesto di contrapposizione generatosi nelle relazioni tra la Russia e i paesi dell'Occidente.

Conclusivamente, nell'affermare il sostegno del Governo italiano per il piano Ahtisaari, rileva l'impegno dell'Italia affinché si riprendano i negoziati con la Serbia, nell'ottica di offrire una prospettiva europea ai Balcani occidentali nell'intento di una progressiva stabilizzazione dell'area.

Il senatore TONINI (*Aut*), nel comprendere le ragioni alla base dell'approccio realistico delineato dal sottosegretario Crucianelli, sottolinea le contraddizioni sottese all'approvazione del piano Ahtisaari, a suo avviso discutibile in linea teorica posto che va contro il principio di intangibilità delle frontiere, e non è altresì in grado di offrire certezze sul piano della fattibilità politica.

In questo quadro, in considerazione di un possibile veto russo nella definizione della questione in Consiglio di sicurezza, nonché dei rischi che deriverebbero da una dichiarazione unilaterale di indipendenza da parte delle autorità kosovare sul piano della stabilità internazionale, sottolinea l'esigenza di avviare una riflessione volta ad individuare una «terza via» nel quadro dell'Unione europea, prefigurando la possibilità di inglobare il Kosovo come provincia autonoma dell'Unione nella prospettiva di medio periodo dell'ingresso a pieno titolo dei Balcani Occidentali nell'Unione.

Il senatore MANTICA (*AN*), nel soffermarsi sulle resistenze che la Russia oppone all'ipotesi della piena indipendenza in ragione del contesto complessivo in cui si muove, chiede chiarimenti circa la ventilata proposta di associare il progressivo distacco politico ed amministrativo al raggiungimento del pieno rispetto degli *standard*. Chiede inoltre di conoscere quale sarà la posizione dell'Italia laddove si giunga ad una proclamazione unilaterale di indipendenza da parte delle autorità kosovare soffermandosi, infine, nell'ipotesi in cui sia approvato nel Consiglio di sicurezza il piano Ahtisaari, sulla prospettiva di adesione del Kosovo all'Unione europea, evidenziando al riguardo le problematiche a essa sottese, ivi in-

clusa l'esigenza, nel caso, di evitare una paradossale esclusione della Serbia.

Il senatore COSSUTTA (*IU-Verdi-Com*), dopo aver svolto considerazioni di ordine politico generale sulle drammatiche circostanze che condussero la comunità internazionale all'intervento militare nei Balcani e sul senso di responsabilità che contraddistinse l'Italia all'epoca, si sofferma sulle enormi difficoltà generatesi dall'intransigenza delle posizioni serbe e kosovare che non lasciano spazio a trattative bilaterali, nonché sulle divergenze attualmente sussistenti nel Consiglio di sicurezza, delineando al riguardo l'opportunità che il Governo si impegni nel definire relazioni non conflittuali con la Russia e con la Serbia.

Ritiene infine necessario che l'Italia dichiari apertamente di non essere disposta ad un atto di riconoscimento in caso di proclamazione unilaterale dell'indipendenza.

Il senatore MELE (*SDSE*), nel sottolineare l'esigenza di una riflessione volta a trarre un bilancio complessivo della vicenda sin dalle origini, si sofferma sulle criticità che attengono alla situazione internazionale ritenendo prioritario avviare una rinnovata stagione di rapporti costruttivi con la Russia, al fine di impedire che la spirale del riarmo, connessa anche alla questione dello scudo spaziale, possa essere resa più drammatica dall'acuirsi della questione del Kosovo. Sollecita, al riguardo, l'avvio di una procedura informativa circa l'attuale stato delle relazioni tra l'Italia e la Russia.

Afferma infine la sua piena contrarietà ad una eventuale presa di posizione dell'Italia volta a riconoscere l'indipendenza del Kosovo in caso di dichiarazione unilaterale.

Il senatore PIANETTA (*DCA-PRI-MPA*), in relazione alle conseguenze sul piano della instabilità che comunque verranno a prodursi ove si acceda all'ipotesi dell'approvazione del piano Ahtisaari, ovvero a quella relativa all'affermazione unilaterale del principio di autodeterminazione – osservando come, in ragione della prospettiva di allargamento ai Balcani Occidentali spetti all'Unione europea assumere una ferma posizione al riguardo – chiede di conoscere il grado di coesione dei paesi membri in ordine alla situazione kosovara. Rileva altresì la necessità di avviare una riflessione volta ad individuare una soluzione condivisa che possa prevenire l'innescò di processi ingestibili con riferimento ad altre aree dello scacchiere internazionale che presentano problemi simili.

Si associa pertanto alla proposta delineata dal senatore Tonini circa l'ipotesi di una soluzione europea al problema.

Il senatore MICHELONI (*Ulivo*), nel ringraziare il Sottosegretario per la chiarezza dell'esposizione, chiede chiarimenti sulle difficoltà sottese all'espressione di una posizione unitaria da parte dell'Unione europea, prospettando al riguardo l'ipotesi che la soluzione delineata dal senatore

Tonini possa assurgere a paradigma per l'ingresso globale dei Balcani in Europa.

Il presidente DINI sottolinea l'importanza e la delicatezza delle questioni in ordine alle quali, nel dibattito che testé si è svolto, sono stati richiesti chiarimenti al Governo con riferimento alle posizioni assunte dagli Stati membri dell'Unione europea, ai contatti diplomatici con la Russia, alla posizione che verrebbe assunta dal Governo nel caso di veti nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul Piano Ahtisaari, ovvero di dichiarazione unilaterale di indipendenza da parte del Kosovo, tenuto conto che gli Stati Uniti presumibilmente lo riconoscerebbero.

Rilevando i rapporti storicamente amichevoli dell'Italia con la Serbia, evidenzia l'ambiguità insita nei documenti che affermano che la proposta Ahtisaari per l'indipendenza del Kosovo non costituisce un precedente, richiama l'ipotesi formulata dal senatore Tonini sulla creazione per il Kosovo di una regione speciale europea, sul modello della Saar dopo il secondo conflitto mondiale, chiedendo al Governo se si possano ipotizzare delle alternative rispetto alle soluzioni finora prefigurate. Ricorda infine le vicende che consentirono nel 1999 il viaggio del *leader* kossovano Rugova in Italia con il beneplacito di Milošević.

Il sottosegretario CRUCIANELLI replica ai senatori intervenuti nel dibattito sottolineandone la ricchezza dei contenuti e dei suggerimenti emersi.

Nel ribadire la complessità della questione kossovara, espone quindi le ragioni storiche e giuridiche, talora non infondate, avanzate dai serbi per opporsi all'indipendenza del Kosovo, la relativa indifferenza per altro verso mostrata negli anni scorsi da parte della comunità internazionale nei confronti delle crescenti rivendicazioni dei kossovani per l'indipendenza, ivi inclusa l'opposizione della Russia espressa in termini molto meno incisivi di quanto non appaia la posizione assunta negli ultimi tempi, nonché i dubbi sul Piano Ahtisaari espressi da taluni Stati dell'Unione europea, tra cui la Romania, la Spagna, la Slovacchia e la stessa Italia, senza che tuttavia fosse possibile individuare delle soluzioni alternative realmente percorribili. Rileva peraltro come pesi sulla situazione il fatto che la crisi nacque con la cancellazione dell'autonomia del Kosovo da parte dei serbi e l'avvio della pulizia etnica, vicenda che impedisce oggi di guardare alla concessione di una forma di autonomia nell'ambito di un unico Stato come una soluzione realistica.

Osservando come l'assenza di una posizione ufficiale del Governo e considerazioni di tattica diplomatica impediscano di prefigurare oggi quale sarebbe la posizione dell'Italia nel caso di un veto nel Consiglio di sicurezza sul Piano Ahtisaari ovvero nel caso di una dichiarazione unilaterale di indipendenza da parte del Kosovo, l'oratore evidenzia tuttavia come di fronte ad una situazione così critica il Governo non potrebbe che adoperarsi in via prioritaria per favorire un atteggiamento coeso da parte dell'Europa, chiamata in questo caso a confrontarsi su un banco di prova vi-

tale per la politica estera e di sicurezza, a prescindere dalle soluzioni di architettura organizzativa che saranno disegnate nell'ambito del rilancio del processo di revisione istituzionale. Il Piano Ahtisaari, peraltro, a differenza di un'eventuale dichiarazione unilaterale di indipendenza, presuppone l'accompagnamento del processo di indipendenza del Kosovo con una garanzia della comunità internazionale sul rispetto di condizioni di sicurezza, di tutela delle minoranze e dei luoghi sacri.

Rilevando come l'Italia si sia adoperata per preservare buone relazioni con la Russia – le quali costituiscono una questione ancora più delicata di quella del Kosovo – ricorda come in ordine alla questione dello scudo stellare il Governo abbia sollecitato un approfondimento in seno all'Alleanza atlantica teso a coinvolgere anche Mosca.

Evidenziando come un'intransigente posizione di rottura da parte della Serbia sulla questione del Kosovo la allontanerebbe dall'Europa rischiando di farla ricadere nel passato, illustra quindi i maggiori fattori di instabilità che scaturirebbero da una dichiarazione di indipendenza unilaterale da parte del Kosovo – non accompagnata, quindi, dalle citate garanzie internazionali – aggiungendo infine come l'ipotesi di uno *status* speciale europeo per la regione non sia attuale, in questa fase, in quanto osteggiata sia dalla Serbia che dal Kosovo, sebbene possa divenire un'ipotesi su cui lavorare ove si dovesse assistere a nuovi scenari, quali una drammatizzazione della situazione.

Il presidente DINI, sottolineando l'interesse del dibattito che si è svolto, nel quale peraltro non sono emersi significativi margini di trattativa per una soluzione condivisa sulla questione del Kosovo, ringrazia il sottosegretario Crucianelli e i senatori intervenuti e dichiara conclusa la procedura informativa in titolo.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente DINI avverte che sono stati assegnati alla Commissione i disegni di legge nn. 1465 e 1538 recanti la ratifica, rispettivamente, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell'interconnessione tra Italia e Grecia – Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale dell'Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 26 settembre 2006. Tali provvedimenti saranno iscritti all'ordine del giorno dei lavori della Commissione a partire da martedì 5 giugno.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Giovedì 31 maggio 2007

**84<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**BENVENUTO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Grandi.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

In relazione alla proposta di indagine conoscitiva sull'evoluzione del sistema creditizio italiano approvata nella seduta pomeridiana di ieri il presidente BENVENUTO propone di integrare l'elenco dei soggetti da audire con i rappresentanti di Mediobanca, specificando che in caso di accoglimento di tale proposta la richiesta di autorizzazione al Presidente del Senato verrà di conseguenza integrata.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1448) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007**

**(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2006**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1448. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione per il documento LXXXVII, n. 2. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti separati. Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge. Parere favorevole sul documento)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore GIRFATTI (*DCA-PRI-MPA*) illustra una nuova proposta di relazione sul disegno di legge comunitaria (pubblicata in allegato al resoconto della seduta), originata dall'esigenza di suggerire alla Commissione di merito l'opportunità di specificare i criteri e principi direttivi per il recepimento delle direttive in materia di revisori dei conti e in materia di acquisto di azioni proprie.

Il presidente BENVENUTO apprezza la nuova formulazione della relazione, concordando sulla rilevanza della direttiva in materia di revisori dei conti, già oggetto di interesse da parte della Commissione finanze e tesoro. Invita peraltro il senatore Girfatti, in qualità di componente della 14<sup>a</sup> Commissione a rappresentare in tale sede e al rappresentante del Governo competente l'esigenza che il Governo possa coinvolgere le Commissioni di merito, nelle modalità ritenute più opportune, nella fase di predisposizione di emendamenti al disegno di legge comunitaria, per i quali, viceversa, non è prevista dal Regolamento alcuna attività in fase di istruttoria per le Commissioni, ad eccezione dei pareri obbligatori della 1<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup> e della 2<sup>a</sup> Commissione.

Il senatore GIRFATTI (*DCA-PRI-MPA*) condivide la preoccupazione del Presidente e dà informazioni sul calendario dei lavori della 14<sup>a</sup> Commissione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare la Commissione approva la proposta di relazione illustrata in precedenza e il parere favorevole senza osservazioni sul documento LXXXVII, n. 2.

#### *IN SEDE REFERENTE*

#### **(1485) Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*) ricorda che nella seduta notturna di ieri si è conclusa la fase di illustrazione di tutti gli emendamenti presentati. Poiché la 5<sup>a</sup> Commissione permanente non ha ancora espresso il parere sul testo e sugli emendamenti, propone di rinviare alla seduta di martedì prossimo, 5 giugno, la votazione degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazione**

Nel rispondere all'interrogazione n. 3-00149 del presidente Benvenuto, di cui riassume il contenuto, il sottosegretario GRANDI richiama il disposto dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in tema di definizione agevolata da parte dei contribuenti per rapporti sorti per effetto della richiesta di pagamento di somme iscritte al ruolo. Ricorda poi che il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, aveva offerto la possibilità di ripresentare istanza di definizione agevolata per coloro che non avevano adempiuto in alcun modo nei termini originariamente previsti dalla legge n. 289. Tale decreto-legge aveva previsto quindi due ipotesi diverse per l'accesso alla disciplina agevolativa da parte di chi non aveva mai aderito in precedenza, nonché la possibilità di usufruire di una diversa decorrenza per chi aveva aderito ma non aveva completato la relativa procedura. Lo stesso decreto-legge aveva ampliato i termini oggettivi per la definizione dei ruoli emessi. Dopo aver ricordato i contenuti del decreto ministeriale 8 aprile 2004 in relazione alla individuazione dei termini utili per il secondo versamento, dà analiticamente conto della legge 1° agosto 2003, n. 212, di conversione dello stesso decreto, nella quale si precisava che erano ritenuti utili i versamenti effettuati tra il 21 e il 25 giugno 2003 ai fini della definizione di cui all'articolo 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli effettuati tra il 17 aprile 2003 e il 25 giugno 2003 ai fini delle definizioni di cui agli articoli 11, comma 4, 12, 15, 16 e 17, comma 1, nonché agli articoli 5 e 5-*quinqüies* del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282.

I contribuenti quindi che hanno aderito alla definizione usufruendo dei termini previsti dopo il 25 giugno 2003 hanno dovuto effettuare il primo versamento entro il 16 aprile 2004 e il versamento del residuo entro il 18 aprile 2005, mentre i contribuenti che hanno aderito alla definizione prima della suddetta data hanno dovuto effettuare il versamento entro il 16 aprile 2003. Dopo aver dato conto delle osservazioni espresse dall'Agenzia delle Entrate in relazione a tali proroghe, il Sottosegretario specifica che il mancato versamento integrale delle somme dovute per tali fattispecie comporta la decadenza del beneficio, con una differente previsione rispetto agli altri strumenti di sanatoria. Esplicita quindi le ragioni che hanno comportato il diverso atteggiamento del legislatore, ricordando che il mancato integrale versamento di quanto dovuto per le altre forme di sanatoria non comporta la decadenza dal beneficio, richiamando analiticamente le ragioni giuridiche sottese a tale differenza. A suo parere emerge dalla farraginoso successione di disposizioni normative una condizione di obiettiva incertezza da parte dei contribuenti per l'assolvimento degli adempimenti richiesti ai fini del condono, nonché una disparità di trattamento tra gli stessi contribuenti, poiché paradossalmente si registra un regime più oneroso per coloro che hanno provveduto tempestivamente a versare la maggior parte di quanto dovuto nel termine originariamente

previsto, rispetto a chi, di fatto, senza aver versato nulla, negli originari termini previsti, è riuscito ad accedere alla disciplina di favore. Assicura che sarà cura dell'amministrazione finanziaria, una volta effettuato un approfondito esame della successione delle disposizioni normative indicate, verificare possibili soluzioni di carattere interpretativo per superare le difformità evidenziate nell'interrogazione. Conclude l'esposizione ribadendo la netta contrarietà del Governo a strumenti di sanatoria fiscale.

Il presidente BENVENUTO (*Ulivo*) si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che chiarisce in maniera inequivocabile come la confusa disciplina varata negli anni scorsi in tema di condoni fiscali abbia anche ingenerato difformità e indebiti favoritismi. Si evince del resto con chiarezza che i condoni fiscali non costituiscono uno strumento adeguato di carattere tributario e apprezza l'orientamento del Governo di netta contrarietà a tale misura.

Il presidente BENVENUTO dichiara chiusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

#### **85<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
BENVENUTO

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1485) Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*) dà conto del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul testo e sugli emendamenti trasmessi. In particolare fa presente che la 5<sup>a</sup> Commissione ha richiesto al Governo la relazione tecnica sugli emendamenti 1.0.7, 2.0.8, 2.0.30, 2.0.31 e 2.0.26 (testo 2).

Il senatore BARBOLINI (*Ulivo*) auspica che la richiesta della 5<sup>a</sup> Commissione possa essere tenuta in considerazione in tempi brevi, anche

sulla scorta delle dichiarazioni e degli orientamenti espressi nelle precedenti sedute sui singoli emendamenti dal rappresentante del Governo.

Si associa a tale auspicio il senatore PEGORER (*Ulivo*).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1448  
(LEGGE COMUNITARIA 2007)**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo nonché le direttive comunitarie, di cui si prevede il recepimento nell'ordinamento nazionale, che afferiscono ai profili di proprio interesse, esprime, per quanto di competenza, relazione favorevole con le seguenti osservazioni.

Premesso che secondo l'ultimo rapporto annuale della Commissione europea, aggiornato al 31 dicembre 2005, la Repubblica italiana continua a figurare al primo posto per numero di procedure di infrazione avviate a suo carico per violazione del diritto comunitario o mancata trasposizione di direttive: tale dato implica che lo Stato italiano ha un numero di infrazioni superiore a quello di tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea, comprese le Repubbliche di recente adesione all'area comune. Inoltre, per quanto riguarda l'attuazione delle direttive, lo Stato italiano, secondo l'ultima tabella aggiornata all'8 marzo scorso, figura al terzultimo posto per numero di direttive attuate. Secondo la relazione al disegno di legge, aggiornata al 31 dicembre 2006, le procedure ufficialmente aperte sono complessivamente 227, tra le quali figurano otto procedure ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE.

Emerge, con tutta evidenza, la necessità di sottoporre ad approfondito esame la questione concernente quali interventi di carattere normativo e amministrativo debbano essere eventualmente apprestati, al fine di assicurare una tempestiva adozione delle disposizioni volte all'adempimento degli obblighi comunitari. Tale esigenza è tanto più meritevole di soddisfacimento, in quanto occorre, in duplice prospettiva, assicurare, da un lato, uniformità di regolazione giuridica applicabile nell'ambito del mercato comune, e, dall'altro, limitare, a ipotesi di particolare complessità tecnico-normativa, il prodursi di situazioni di ricorrente ritardo nel recepimento delle norme comunitarie, con la conseguente apertura di procedimenti sanzionatori a carico dell'Italia.

Sotto tale specifico profilo, potrebbe essere valutata l'opportunità di costituire un'apposita struttura amministrativa, di raccordo tra i vari dicasteri di volta in volta chiamati in causa nel processo di integrazione normativa tra le varie legislazioni nazionali degli Stati membri dell'Unione europea.

Per quanto riguarda poi alcune direttive in materia di competenza della Commissione, si osserva quanto segue.

Considerato che l'allegato B del disegno di legge in esame include – tra le direttive oggetto di recepimento – la direttiva 2006/43/CE del Par-

lamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, si suggerisce alla Commissione di merito di specificare che l'esercizio della delega – dalla cui attuazione non deriveranno comunque oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato – si dovrà conformare ai seguenti principi e criteri direttivi:

- individuazione delle società obbligate a sottoporre a revisione il bilancio, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria;
- definizione delle norme in materia di abilitazione e formazione continua, in modo da garantire l'idoneità professionale dei revisori;
- disciplina del regime di responsabilità civile dei revisori, al fine di contenere il costo della raccolta del capitale e di limitare la concentrazione nel mercato della revisione, mantenendo altresì un elevato livello di incentivi ad effettuare una revisione di qualità;
- disciplina dell'albo dei revisori e del sistema pubblico di vigilanza, sulla base di una ripartizione di competenze che tuteli efficacemente l'affidamento dei risparmiatori sulla certificazione del bilancio;
- individuazione degli emittenti, delle banche e delle assicurazioni quali enti di interesse pubblico, ai fini dell'applicazione della disciplina più stringente in materia di revisione prevista dalla direttiva 2006/43/CE;
- chiarimento delle responsabilità rispettive del revisore e del collegio sindacale;
- previsione dell'applicazione obbligatoria di principi internazionali di revisione;
- riordino della disciplina sanzionatoria in materia di revisione, al fine di renderla effettiva, proporzionale e dissuasiva.

Considerato, inoltre, che l'allegato B del disegno di legge in esame include – tra le direttive oggetto di recepimento – la direttiva 2006/68/CE che modifica la direttiva 77/91/CEE relativa alla costituzione delle società per azioni, nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale, si suggerisce alla Commissione di merito di specificare che, nell'esercizio della delega, il Governo dovrà attenersi – oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 del ddl comunitaria e ai principi indicati nella direttiva medesima – anche ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) avvalersi – anche con riferimento alle operazioni di aumento di capitale – delle facoltà previste per il conferimento in natura dall'articolo 10-bis della direttiva 77/91/CEE, introdotto dalla direttiva 2006/68/CE, secondo cui gli Stati membri avranno la facoltà di permettere alle società per azioni, nel caso di assegnazioni di azioni a fronte di conferimenti non in contanti, di non dover ricorrere ad un'apposita valutazione da parte di un esperto indipendente, purché sussistano determinate condizioni prudenziali;

b) non avvalersi – limitatamente alle sole società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio – delle facoltà previste dall'articolo 19, paragrafo 1, numeri da (I) a (V), della direttiva 77/91/CEE, come modificato dalla direttiva 2006/68/CE. Ai sensi di quest'ultima disposizione, gli Stati membri potranno subordinare a determinate condizioni le acquisizioni, da parte delle società, di azioni proprie, facendo così venir meno il divieto incondizionato di assistenza finanziaria;

c) avvalersi – con riguardo alle sole società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio – della facoltà di cui all'articolo 19, paragrafo 1, numero (I), della direttiva 77/91/CEE, come modificato dalla direttiva 2006/68/CE, confermando il limite del 10% del capitale. Tale ultima disposizione prevede, infatti, che gli Stati membri possano subordinare le acquisizioni, da parte delle società, di azioni proprie, a condizione che il valore nominale o, in sua assenza, il valore contabile delle azioni acquisite non superi un limite determinato dagli Stati membri e comunque non inferiore al 10% del capitale sottoscritto;

d) consentire che le società anticipino fondi, accordino prestiti o forniscano garanzie per l'acquisto di azioni proprie da parte di un terzo o per la sottoscrizione, da parte di un terzo, di azioni emesse nel quadro di un aumento di capitale, alle condizioni indicate nell'articolo 23, paragrafo 1, e nell'articolo 23-bis della direttiva 77/91/CEE, come modificato dalla direttiva 2006/68/CE, ossia nei limiti delle riserve distribuibili e subordinatamente a garanzie volte a tutelare gli interessi sia degli azionisti sia dei terzi.

Si consiglia, altresì, di prevedere che il Governo – nell'adeguarsi al principio direttivo di cui alla sopra esposta lettera d) – mantenga comunque la deroga di cui all'articolo 2358, comma 3, codice civile (secondo cui i divieti, per le S.p.A., di accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di proprie azioni e di accettare azioni proprie in garanzia, non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate) e confermi l'applicazione dell'articolo 2501-bis del codice civile, recante la disciplina della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (ipotesi, quest'ultima, che si realizza nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra).

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Giovedì 31 maggio 2007

**86<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*

Vittoria FRANCO

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il presidente, dottor Corrado Calabrò, il capo di gabinetto, dottor Guido Stazi, il direttore contenuti audiovisivi e multimediali, dottoressa Laura Aria, e il portavoce, dottor Franco Angrisani.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e del segnale audio per l'audizione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul cinema e lo spettacolo dal vivo: audizione di rappresentanti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)**

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 17 maggio scorso.

Dopo una breve introduzione della PRESIDENTE, prende la parola il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM),

dottor CALABRÒ, il quale comunica anzitutto che renderà disponibile ai membri della Commissione una documentazione scritta.

Ripercorre indi la normativa comunitaria – di cui peraltro è in corso una revisione – orientata a garantire lo sviluppo del settore dell'audiovisivo e la competitività, a partire dalla quale il legislatore nazionale avrebbe dovuto predisporre un quadro di riferimento organico tale da permettere all'industria cinematografica di affrontare la concorrenza straniera. Ciò tuttavia non è ancora avvenuto, contribuendo perciò all'affermazione nel cinema di una «stagione dell'effimero».

Dopo aver richiamato brevemente i principali aspetti della struttura del mercato cinematografico, ritiene che il frequente ricorso alle tipologie del produttore esecutivo e di quello finanziatore dimostri un certo grado di concentrazione sotto forma di integrazione verticale del mercato.

Si sofferma indi sulla distribuzione quale snodo fondamentale nella filiera cinematografica, la cui dimensione nazionale si rinviene in primo luogo nelle sale. Anche tale comparto presenta a suo giudizio un elevato livello di concentrazione, nonché di integrazione verticale. Richiama al riguardo i dati diffusi dall'Autorità *antitrust*, in base ai quali tra i primi otto operatori sono rappresentati tre gruppi italiani (Rai, Mediaset, Cecchi Gori), di cui due collegati ai maggiori gruppi televisivi nazionali.

Oltre alla proiezione nelle sale, prosegue il dottor Calabrò, la distribuzione si articola in una pluralità di fasi di sfruttamento divise in periodi temporali di esclusiva sui diversi mezzi, quali ad esempio il passaggio nell'*home video*, nel *video on demand*, nella *pay per view*, nella *pay tv*.

Quanto alla diffusione televisiva a pagamento, sottolinea che essa rappresenta la naturale conclusione del ciclo di sfruttamento del prodotto filmico che ha indotto i maggiori gruppi televisivi a creare un sistema di integrazione verticale. Il mercato cinematografico italiano risulta dunque a suo avviso caratterizzato dalla presenza di pochi soggetti, con forte preclusione per l'ingresso di nuovi produttori, sia cinematografici che televisivi, in grado di essere indipendenti.

Rileva altresì lo stretto collegamento tra il mercato televisivo e quello cinematografico, in conseguenza della legge n. 122 del 1998 in base alla quale le emittenti televisive nazionali hanno una serie di obblighi di programmazione e di investimento a favore delle opere europee. Ciò ha determinato risultati positivi in termini di sviluppo dei grandi distributori, ma non è riuscito a potenziare il settore cinematografico, né a valorizzare generi meno diffusi quali i documentari e gli spettacoli dal vivo. Reputa quindi opportuna una riflessione sulla funzione culturale e formatrice del servizio pubblico televisivo.

Alla luce della convergenza tra telecomunicazioni e audiovisivi, si assiste ad una trasformazione degli utenti da destinatari passivi ad utilizzatori interattivi. In considerazione delle numerose piattaforme trasmissive esistenti, nonché dei molti canali disponibili, ritiene utile una riforma dell'attuale normativa sulle quote europee, contenuta nella legge n. 122 e nel Testo unico della radiotelevisione. Dopo aver evidenziato la diversità di obblighi finanziari a carico delle televisioni a pagamento rispetto alle

emittenti in chiaro, giudica necessario che la nuova legge di riordino tenga conto della filiera distributiva del prodotto sulla base dell'innovazione tecnologica.

Quanto alle competenze dell'AGCOM, sottolinea che esse derivano dallo stretto rapporto tra cinema e audiovisivo. La normativa vigente assegna infatti all'Autorità la tenuta del registro degli operatori di comunicazione (ROC), al quale sono tenute ad iscriversi anche le imprese di produzione e distribuzione di programmi radiofonici e televisivi. Inoltre, il cinema è compreso tra le attività i cui ricavi concorrono a formare il sistema integrato delle comunicazioni (SIC). Al riguardo precisa che per l'anno 2005 si è registrata una diminuzione dell'8,3 per cento rispetto al 2004 delle risorse derivanti dall'utilizzo delle opere filmiche nelle varie forme di fruizione, mentre nel 1° semestre 2006 – sulla base di dati forniti dalla SIAE – la spesa del pubblico nelle sale è aumentata di circa il 14 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Spetta altresì all'Autorità la regolamentazione dei cosiddetti «diritti residuali» dei produttori indipendenti; di questi ultimi, peraltro, non esiste attualmente una definizione chiara e inequivoca. In proposito comunica il recente avvio di un'apposita indagine conoscitiva dell'AGCOM finalizzata ad assicurare una tutela più forte ai produttori indipendenti, reputando perciò fondamentale che agli stessi sia garantita l'autonomia, in quanto sulla disponibilità di contenuti si realizza la concorrenza nel mercato. Ribadisce pertanto l'esigenza di identificare le peculiarità della figura del produttore indipendente, tanto più che neanche le norme comunitarie recano definizioni cogenti e legate a parametri certi.

Con riferimento al ruolo della Rai nello sviluppo della produzione audiovisiva, ne rimarca le funzioni orientate a diffondere la cultura e a garantire il diritto dei cittadini all'informazione. Si sofferma quindi sulle linee guida varate quest'anno dall'Autorità d'intesa con il Ministro, nelle quali si individua l'obiettivo del servizio pubblico nella qualità dell'offerta. Tuttavia esprime rammarico per il mancato recepimento di tali criteri nel contratto di servizio con la Rai, a differenza dei modelli adottati in Gran Bretagna e in Francia.

Dopo aver osservato il dilagare di una certa diseducazione al gusto, osserva che, nell'ambito delle quote dei ricavi del concessionario pubblico destinate, alla produzione europea e indipendente (pari al 15 per cento), in base all'ultimo contratto di servizio vi è una riserva del 20 per cento a favore dei film, una del 4 per cento per i documentari e una pari al 5 per cento per cartoni animati e film di animazione.

Quanto alla tassa di scopo, auspica che sia assicurata una gestione trasparente, equa e non discriminatoria della ripartizione del finanziamento pubblico, evitando meccanismi distorsivi.

Nel rilevare l'elevata qualità dell'attività di doppiaggio svolta in Italia, invita comunque ad incentivare progetti di sostegno per la lingua italiana all'estero, come accade ad esempio in Francia per la lingua nazionale.

Con riguardo al Centro nazionale di cinematografia, reputa opportuno prevedere dei criteri di collegamento che consentano all'Autorità di accedere ai dati da esso raccolti, nella prospettiva di istituire un catasto nazionale delle opere audiovisive.

Si sofferma indi sul coordinamento esistente tra l'Autorità e la SIAE e invita ad introdurre misure per la fruizione dei contenuti sulle reti a larga banda e mobili, tutelando al contempo la proprietà intellettuale.

Alla luce della digitalizzazione dei contenuti e delle nuove tecnologie di trasmissione auspica che la nuova legge rappresenti un'occasione per lo sviluppo in Italia della produzione di alta definizione, nonché per l'eventuale rimasterizzazione in digitale del patrimonio filmico.

La PRESIDENTE, nell'esprimere vivo compiacimento per la ricchezza dei contenuti e l'eshaustività dell'esposizione del presidente Calabrò, chiede maggiori delucidazioni in ordine alla definizione di produttore indipendente, atteso che essa rappresenta l'elemento centrale per un nuovo tipo di *governance* basato sul Centro nazionale di cinematografia.

Il dottor CALABRÒ comunica che l'orientamento dell'AGCOM sarà definito in occasione della revisione del regolamento del 2003, nel rispetto delle norme vigenti. Assicura perciò che provvederà alla trasmissione di tale atto alla Commissione.

La PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti; dichiara indi conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Giovedì 31 maggio 2007

**76<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
DONATI

*La seduta inizia alle ore 9,55.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La presidente DONATI, considerato l'imminente inizio dei lavori del Parlamento in seduta comune, avverte che il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1532 all'ordine del giorno, avrà luogo in altra seduta.

*La seduta termina alle ore 10.*

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Giovedì 31 maggio 2007

**79<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*

**PIGNEDOLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Boco.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

### PROCEDURE INFORMATIVE

#### **Interrogazioni**

La presidente PIGNEDOLI informa preliminarmente che il senatore Marcora ha aggiunto la propria firma all'interrogazione n. 3-00628, presentata dal senatore Benvenuto.

Il sottosegretario BOCO interviene in risposta all'interrogazione n. 3-00552, presentata dalla senatrice De Petris, richiamando il contenuto del decreto ministeriale oggetto dell'atto di sindacato ispettivo. Evidenzia che tale decreto trova fondamento nell'articolo 70 del Regolamento CE n. 796/2004 che ha previsto per gli Stati membri la possibilità di decidere di non concedere alcun aiuto nel caso di domande per importi inferiori a 100 euro. Rileva che il decreto richiamato consentirà una maggiore semplificazione amministrativa delle domande di aiuto relative a pagamenti minimi e una eliminazione di costi di gestione eccessivi rispetto ai benefici erogati. Ritene, inoltre, che, data la modesta entità dell'aiuto non più corrisposto, il piccolo produttore non sarà indotto all'abbandono della coltivazione e conclude evidenziando che la normativa varata consentirà di trovare delle soluzioni idonee a risolvere i casi dei piccoli produttori anche grazie alla possibilità di utilizzare pienamente il *plafond* finanziario previsto, nell'ambito della PAC, a favore dell'Italia.

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) non può dichiararsi soddisfatta del tenore della risposta fornita dal rappresentante del Governo, ri-

levando che, anche nell'atto di sindacato ispettivo, sono prospettate soluzioni che consentirebbero di garantire un risparmio delle spese amministrative, senza far venir meno l'aiuto previsto per i piccoli produttori. Sottolinea, inoltre, l'importanza delle imprese agricole a carattere familiare che possono contribuire a salvaguardare le biodiversità in agricoltura. Ribadisce conclusivamente l'opportunità di prevedere adeguate soluzioni alle problematiche richiamate nell'atto di sindacato ispettivo mediante, ad esempio, l'adozione di uno schema semplificato di domanda congiunta, da presentare a cura dei soggetti aventi diritto, o la previsione di un riconoscimento di un credito di imposta equivalente ai diritti maturati.

Il sottosegretario BOCO risponde quindi all'interrogazione n. 3-00628, presentata dal senatore Benvenuto, a cui il senatore Marcora ha aggiunto la propria firma.

Richiamata, preliminarmente, l'attuale situazione di crisi in cui versano le reti di adduzione e di distribuzione idrica, a causa della generalizzata carenza di precipitazioni negli scorsi mesi, ricorda che il Consiglio dei Ministri, il 4 maggio scorso, ha decretato lo stato di emergenza nei territori delle Regioni dell'Italia Centro-Settentrionale interessati dalla crisi idrica. Richiama, inoltre, una serie di regole comportamentali per l'utilizzo delle acque disponibili, individuate nelle riunioni tra il MIPAAF, le Regioni, le amministrazioni interessate e il Dipartimento della protezione civile e si sofferma sulle possibili ripercussioni della crisi idrica sull'allevamento delle trote. Ricorda che tale settore, dopo una prima fase di stasi, alla fine degli anni '80, ha visto un miglioramento della qualità prodotta e il recupero del valore aggiunto nello sviluppo di attività di lavorazione. Fornisce, inoltre, alcuni recenti dati sull'incremento della produzione, e conclude rilevando che gli *standard* qualitativi raggiunti consentono alla produzione nazionale di affrontare la concorrenza, sempre più agguerrita sul fronte dei prezzi, che proviene da altri Paesi.

Il senatore MARCORA (*Ulivo*) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, pur ravvisando l'opportunità di ulteriori approfondimenti in merito alle concrete iniziative che il Governo intende assumere per salvaguardare l'acquacoltura, con particolare riferimento all'allevamento delle trote nell'ipotesi di scarsità delle risorse idriche. Richiamate, inoltre, le norme che prevedono una serie di priorità nell'utilizzo delle risorse idriche, sottolinea la necessità di rispettare le previsioni che stabiliscono, per il comparto agricolo, la possibilità di utilizzare le risorse idriche disponibili una volta soddisfatti i bisogni legati agli usi civili.

La presidente PIGNEDOLI dichiara chiusa l'odierna procedura informativa.

*SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

La presidente PIGNEDOLI avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato, per la programmazione dei lavori, al termine della seduta odierna, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Giovedì 31 maggio 2007

**65<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

TREU

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino e per la salute Patta.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1507) Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**

**(1486) SACCONI ed altri. – Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente TREU avverte che è pervenuto dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente un ampio ed articolato parere sui disegni di legge all'esame congiunto, contenente, oltre ad alcune osservazioni che collimano con gli orientamenti emersi nel corso del dibattito svoltosi in Commissione, anche dei rilievi critici sulla possibilità che taluni principi di delega contenuti nel disegno di legge n. 1507 possano dare luogo ad un eccessivo alleggerimento delle sanzioni vigenti per le violazioni delle norme in materia di sicurezza del lavoro.

Avverte quindi che si passerà alla votazione sugli emendamenti accantonati nel corso delle precedenti sedute.

Posto ai voti, viene accolto l'emendamento 1.100.

Il senatore ZUCCHERINI (*RC-SE*) dichiara di ritirare gli emendamenti 1.56, 1.66 (testo 2), 1.64, 1.53 e la seconda parte dell'emendamento 1.65, ricordando, con riguardo a quest'ultimo emendamento, che in una precedente seduta è stata accolta la proposta emendativa 1.65<sup>a</sup>, con la quale è stato riformulato il testo originario della prima parte dell'emendamento 1.65.

Dopo che il relatore ROILO (*Ulivo*) ha ritirato l'emendamento 1.35, il senatore SACCONI preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull'emendamento 1.0.13, evidenziando che la disciplina contenuta nello stesso introduce inopportuna una responsabilità amministrativa da reato a carico delle persone giuridiche delle società e delle associazioni, relativamente a delitti di tipo colposo conseguenti alla violazione di norme antinfortunistiche.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.13 viene accolto.

Il senatore SACCONI (*FI*), aderendo ad una proposta del presidente TREU, riformula l'emendamento 1.82 nel testo 2, sul quale esprimono parere favorevole il relatore ROILO (*Ulivo*) e il sottosegretario MONTAGNINO.

Il senatore TURIGLIATTO (*Misto-SC*) preannuncia, a nome della componente della Sinistra Critica del Gruppo Misto, il voto contrario sull'emendamento 1.82 (testo 2), che, posto ai voti viene accolto, con conseguente assorbimento dell'emendamento 1.12.

Aderendo ad una proposta del sottosegretario MONTAGNINO, il senatore SACCONI (*FI*) riformula quindi l'emendamento 1.0.18 nel testo 2, sul quale esprime parere favorevole il relatore ROILO (*Ulivo*).

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.18 (testo 2) viene accolto.

Si passa alla votazione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1507, nel testo conseguente alle modifiche accolte.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 1, nel testo emendato, dopo che su di esso il senatore SACCONI (*FI*) ha preannunciato, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto di astensione.

Il sottosegretario MONTAGNINO, dopo aver riformulato l'emendamento aggiuntivo 1.0.19 (testo 2) nel testo 3, al fine di recepire la condizione posta nel parere espresso dalla Commissione bilancio, fa presente che la disposizione contenuta al comma 7 dell'articolo aggiuntivo introdotto con l'emendamento all'esame contempla l'avvio di progetti sperimentali in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale in materia di sicurezza sul lavoro, mentre la disciplina contenuta nell'e-

mendamento 1.52 (testo 4), già accolto nella seduta pomeridiana di ieri dalla Commissione (e pubblicato in allegato nel resoconto sommario della seduta pomeridiana del 30 maggio), introduce una riorganizzazione strutturale dei programmi delle istituzioni scolastiche. Pertanto, a suo avviso, i due interventi, pur presentando delle connessioni, non si sovrappongono e possono quindi essere attuati parallelamente.

Il PRESIDENTE, alla luce delle precisazioni fornite dal sottosegretario Montagnino, prospetta l'opportunità di effettuare le necessarie modifiche in sede di coordinamento formale del testo, per raccordare, sul piano della collocazione sistematica, le disposizioni contenute negli emendamenti 1.0.19 (testo 3) e 1.52 (testo 4), proponendo in particolare di collocare la norma contenuta in quest'ultimo in un apposito comma dell'articolo introdotto dal predetto emendamento governativo.

Dopo che il senatore TOFANI (AN) ha dichiarato di condividere la proposta testé formulata dal Presidente, la Commissione accoglie la proposta emendativa 1.0.19 (testo 3), con conseguente assorbimento degli emendamenti 1.0.11 e 1.0.15.

Dopo che il sottosegretario MONTAGNINO ha riformulato l'emendamento 1.0.20, nel testo 2, apportando ad esso le modifiche già annunciate in una precedente seduta, relativamente all'inclusione delle gravi e reiterate violazioni della disciplina antinfortunistica quale presupposto per l'adozione della sanzione della sospensione temporanea della attività imprenditoriale, il senatore SACCONI (FI) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario su tale proposta emendativa, evidenziando che la stessa estende il rimedio – del tutto eccezionale – della sospensione dell'attività imprenditoriale anche ai casi di superamento dei tempi di lavoro, diffusi soprattutto nel settore delle piccole imprese, introducendo altresì elementi di incertezza per quel che concerne i presupposti di applicazione di tali misure, incentrati su una non meglio precisata reiterazione delle violazioni.

Posto ai voti, viene accolto l'emendamento 1.0.20 (testo 2), con conseguente assorbimento dell'emendamento 1.0.10.

Il relatore ROILO (*Ulivo*) illustra l'emendamento Tit. 1, che, con il parere favorevole del sottosegretario MONTAGNINO, viene accolto dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone alla Commissione di conferire al relatore il mandato, in sede di coordinamento formale del testo, di accorpate in un unico articolo tutti gli emendamenti accolti recanti modifiche del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di trasferire al di fuori dell'articolo 1, recante i principi e i criteri direttivi della delega e le connesse norme di carattere

procedurale, altre disposizioni di carattere immediatamente precettivo, approvate come commi aggiuntivi dello stesso articolo 1.

La Commissione conviene su tale proposta.

Il sottosegretario MONTAGNINO prende la parola per precisare che la disposizione di copertura contenuta nell'emendamento 1.51 (pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta pomeridiana del 30 maggio), relativo all'assunzione di ispettori del lavoro, risulta idonea a fare fronte alle spese per le retribuzioni di circa seicento unità di personale, mentre occorre una valutazione più approfondita circa le risorse necessarie ad assicurare la copertura delle spese per straordinari, per missioni, e per altri oneri accessori. Il Governo è pertanto impegnato ad effettuare i necessari approfondimenti, per individuare eventuali risorse aggiuntive da destinare ad ulteriori interventi in materia di sicurezza del lavoro, in particolare per quel che concerne il funzionamento e il potenziamento delle attività ispettive.

Il PRESIDENTE avverte che la votazione sugli emendamenti è conclusa.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore SACCONI (*FI*) preannuncia il voto di astensione del Gruppo parlamentare di appartenenza, esprimendo l'auspicio che durante l'esame in Assemblea possano essere introdotti significativi miglioramenti al testo in esame, tali da consentire al Gruppo di Forza Italia l'espressione in tale sede di un voto favorevole.

In particolare, desta forte perplessità l'eccessiva ampiezza del termine assegnato per l'esercizio della delega, mentre permangono notevoli motivi di dissenso sul contenuto del provvedimento, che ripropone un approccio basato esclusivamente su regole – spesso formali – e sulle connesse sanzioni, anziché, come sarebbe stato invece opportuno, su un nuovo approccio per obiettivi, a partire dalla creazione di un sistema di monitoraggio concordato fra lo Stato, le Regioni e le parti sociali, in funzione di un necessario orientamento e della programmazione delle politiche attive di prevenzione. Questa impostazione innovativa adotta come propri strumenti la formazione, l'informazione, il potere di disposizione esercitato dai servizi ispettivi a sostegno delle buone pratiche e delle norme di buona tecnica, l'incentivazione delle forme di ravvedimento operoso, la valorizzazione degli organismi bilaterali costituiti dalle parti sociali ed infine il diritto di interpello, che contribuisce a fornire interpretazioni certe della disciplina vigente.

Su questi temi il disegno di legge che la Commissione si accinge a varare è ancora fortemente lacunoso; inoltre, l'Esecutivo non ha individuato sufficienti risorse finanziarie da investire per la sicurezza dei luoghi

di lavoro, né tantomeno a sostegno degli investimenti dei datori di lavoro su tali profili.

L'apparato sanzionatorio appare poi incerto, sproporzionato e inidoneo a consentire una maggiore effettività delle norme antinfortunistiche, e va altresì rilevato che i criteri di delega non tengono conto adeguatamente delle imprese di piccola dimensione e del lavoro autonomo.

Il senatore TOFANI (*AN*) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul disegno di legge n. 1507 – completo delle modifiche apportate dalla Commissione – esprimendo tuttavia l'auspicio che il Governo individui, prima del completamento dell'esame da parte del Senato, le risorse finanziarie necessarie per coprire integralmente le spese contemplate in alcuni degli emendamenti accolti nel corso dell'esame congiunto.

Il senatore PETERLINI (*Aut*) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul testo normativo in esame, sottolineando che la Commissione ha introdotto significativi miglioramenti – anche con il contributo delle forze politiche di opposizione – al disegno di legge n. 1507, restringendo opportunamente i tempi massimi per l'esercizio della delega.

Positiva è anche l'introduzione, nell'ambito dei criteri di delega, di talune modifiche atte a differenziare la posizione dei lavoratori autonomi rispetto a quella dei lavoratori subordinati, ed è altresì auspicabile che il Governo, in sede di esercizio della delega, si adoperi per un ulteriore snellimento delle procedure previste dalle normative antinfortunistiche.

Risulta condivisibile anche l'inserimento di uno specifico riferimento al ruolo del medico competente, importante ai fini della prevenzione, come pure risulta opportuno e congruo il riferimento alla pariteticità quale criterio per la composizione della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni.

Va inoltre espresso un giudizio positivo in ordine alle modifiche finalizzate alla valorizzazione degli accordi sindacali, come pure sulle disposizioni volte a differenziare le medie, le piccole e le micro imprese, mentre permane qualche perplessità per quel che concerne l'apparato sanzionatorio, per taluni profili sproporzionato ed eccessivo.

Il senatore ZUCCHERINI (*RC-SE*) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul testo normativo in esame, che introduce significative innovazioni orientate nella direzione della prevenzione degli infortuni sul lavoro, in linea peraltro con i positivi interventi posti in essere dall'Esecutivo su tali profili, quali ad esempio le misure di contrasto del lavoro sommerso e gli accordi conclusi in riferimento al personale portuale di Genova e di Napoli.

Restano tuttavia lacune piuttosto rilevanti nella disciplina introdotta – per quel che concerne ad esempio la sicurezza sul lavoro negli stabilimenti industriali militari – rispetto alle quali la Commissione di inchiesta

sugli infortuni sul lavoro potrà fornire utili apporti propositivi, nell'espletamento della propria attività.

Sarebbe stato opportuno inasprire l'apparato sanzionatorio – come ha segnalato anche la Commissione giustizia nel parere espresso – che comunque dovrà riguardare anche le violazioni commesse nelle micro imprese, nelle quali spesso l'incidenza infortunistica è particolarmente elevata.

Va infine espresso l'auspicio che il Governo si adoperi per individuare coperture finanziarie più adeguate per le spese previste in taluni degli emendamenti accolti.

Il senatore POLI (*UDC*), dopo aver preannunciato, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto di astensione sul testo in esame, esprime preoccupazione per le affermazioni del sottosegretario Montagnino circa le risorse finanziarie destinate all'assunzione degli ispettori, evidenziando che la mancata individuazione delle coperture per le spese di missione e per le altre spese accessorie potrebbe di fatto ostacolare l'adeguato espletamento delle attività di controllo.

Va poi evidenziato che i profili attinenti alla formazione ed informazione dei lavoratori, importanti ai fini della prevenzione degli infortuni, non sono adeguatamente valorizzati nel testo in esame, e risulta infine incongruo l'apparato sanzionatorio previsto, che prefigura pene eccessive e sproporzionate.

Il senatore TURIGLIATTO (*Misto-SC*) preannuncia, anche a nome della componente della Sinistra Critica del Gruppo Misto, il voto favorevole sul testo normativo in esame, esprimendo apprezzamento per il proficuo lavoro istruttorio compiuto dalla Commissione, anche se, a suo avviso, su taluni profili sarebbe stata opportuna l'introduzione di una disciplina più puntuali e più precisa.

Sarebbe stata altresì auspicabile un'impostazione più rigorosa dei principi di delega riguardanti il riassetto dell'apparato sanzionatorio, mentre rimane aperto il tema degli interventi normativi per contrastare la precarietà del lavoro, fenomeno che spesso si accompagna a condizioni di lavoro caratterizzate dalla presenza di consistenti fattori di rischio.

Il senatore BOBBA (*Ulivo*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul testo normativo in esame, esprimendo preliminarmente soddisfazione per l'impostazione metodologica seguita durante l'*iter* in Commissione, improntata al dialogo e alla collaborazione fra le forze politiche di maggioranza e di opposizione, nonché fra Parlamento e Governo, come auspicato negli appelli rivolti dal Presidente della Repubblica sui temi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

La disciplina all'esame, nel recepire anche talune risultanze dell'attività di elaborazione normativa posta in essere nel corso della XIV legislatura, individua un giusto punto di equilibrio fra le esigenze di contrasto

degli infortuni – sicuramente rilevanti – e le esigenze di prevenzione, anch'esse importanti e significative.

Nell'esprimere l'auspicio che il Governo individui risorse finanziarie aggiuntive da destinare alla prevenzione degli incidenti sul lavoro, l'oratore sottolinea altresì la necessità che la delega venga esercitata in tempi il più possibile brevi.

Il senatore DI SIENA (*SDSE*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul testo normativo in esame, sollecitando tuttavia il Governo ad individuare quanto prima risorse finanziarie aggiuntive da destinare alla sicurezza sul lavoro.

Dopo aver espresso apprezzamento per il proficuo confronto sviluppatosi tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione nel corso dell'esame in Commissione, fa presente che una positiva inversione di tendenza in materia di sicurezza implica necessariamente un mutamento profondo della cultura lavoristica, e il conseguente abbandono di posizioni spesso in contrasto con l'esigenza di accentuare l'impegno delle istituzioni e dei soggetti sociali per fronteggiare la preoccupante tendenza all'incremento degli infortuni sul lavoro.

Il sottosegretario PATTA prende la parola, esprimendo apprezzamento per il proficuo lavoro espletato dalla Commissione, che ha consentito un sensibile miglioramento del testo normativo originario.

Il sottosegretario MONTAGNINO, nell'associarsi alle considerazioni ed agli apprezzamenti testé espressi dal sottosegretario Patta, precisa, anche con riferimento ai rilievi del senatore Poli, che, fermo restando l'impegno del Governo ad individuare ulteriori risorse da destinare alle politiche di prevenzione, i fondi stanziati per l'assunzione dei nuovi ispettori del lavoro risultano del tutto adeguati.

Peraltro, il tema delle risorse per la prevenzione e la sicurezza del lavoro è stato, giustamente, al centro del dibattito: a tale proposito, occorre però registrare un risultato non trascurabile, dato che la Commissione si accinge a varare un disegno di legge nel quale la originaria previsione dell'invarianza della spesa è stata di fatto superata, con l'accoglimento di emendamenti che contemplano utili e importanti misure prevenzionistiche, non prive di implicazioni finanziarie.

La Commissione conferisce, infine, al relatore il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1507, con le modifiche apportate, di proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 1486 ad esso abbinato, e di chiedere l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1507****Art. 1.****1.100**ROILO, *relatore*

*Al comma 2, alla fine della lettera b), sostituire le parole: «e nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antiincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» con le seguenti: «nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antiincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonché assicurando il coordinamento, ove necessario, con la normativa ambientale».*

---

**1.56**

ZUCCHERINI, ALFONZI, DI SIENA, TIBALDI

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) stabilire che la valutazione dei rischi deve riguardare, oltre ai rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, anche i potenziali pericoli per la popolazione che può subire le conseguenze delle misure adottate in azienda durante il lavoro;».*

---

**1.66 (testo 2)**

ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, ZUCCHERINI

*Al comma 2, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

*«1-bis) misure di particolare tutela per specifiche tipologie di lavoro, anche in considerazione delle nuove nocività degli ambienti di lavoro, compreso quello domestico, con particolare attenzione al lavoro precario;».*

---

**1.35**

TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE,  
LIVI BACCI, MONGIELLO

*Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) riconoscimento, nell'arco dei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui alla presente legge, di un contributo statale in favore di imprese e lavoratori autonomi che acquistano veicoli industriali o macchinari nuovi di fabbrica, consegnando per la rottamazione veicoli industriali e macchinari obsoleti o comunque non conformi a regole e *standard* di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente o da regolamenti di organismi pubblici o privati di certificazione riconosciuti a livello nazionale o comunitario. Il contributo è concesso, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, in misura non superiore al 10 per cento del prezzo di mercato del bene acquistato e a condizione che il venditore pratici uno sconto almeno pari alla misura del contributo statale;».

---

**1.64**

DI SIENA, ZUCCHERINI, TIBALDI, ALFONZI

*Al comma 2, dopo la lettera e), inserire le seguenti:*

«e-bis) ridefinizione dei criteri per stabilire la composizione qualitativa e quantitativa degli organi di vigilanza nei luoghi di lavoro approntando a tal fine le risorse finanziarie necessarie;

e-ter) affermazione del principio di cautela per l'esposizione ad agenti e sostanze di cui non sia accertato il livello di pericolosità, in considerazione del fatto che i valori limite per gli agenti e le sostanze tossiche e cancerogene sono indicativi e non giustificano l'esposizione dei lavoratori anche se al di sotto degli stessi;

e-quater) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, nonché ai criteri e linee guida scientifiche più avanzate, ed estendendola, per particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, anche oltre il termine del rapporto di lavoro in atto;».

---

**1.0.13**

TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE,  
LIVI BACCI, MONGIELLO

*All'articolo 1, comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4).*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)*

1. Dopo l'articolo 25-*sexies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:

*"Art. 25-septies. – (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro). – 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a quattrocento quote.*

*2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno."».*

**1.53**

ZUCCHERINI, ALFONZI

*Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

*«5-bis) previsione della destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative comminate al potenziamento e alla qualificazione dei servizi stessi;».*

**1.65**

TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DI SIENA

*Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5), aggiungere i seguenti:*

*«5-bis) l'affermazione del diritto da parte delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei familiari delle vittime a costituirsi parte civile nei procedimenti a carico dei datori di lavoro per le violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;*

5-ter) la disposizione di idonee misure volte a garantire la gratuità del patrocinio legale alle vittime di incidenti sul lavoro e alle loro famiglie;».

---

**1.65a**

TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DI SIENA

*Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;».

---

**1.12**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, TONINI, MOLINARI, PERRIN, BOSONE, NEGRI, MONTALBANO, RUBINATO

*Al comma 2, lettera l), dopo la parola: «valorizzazione» inserire le seguenti: «, anche attraverso il riconoscimento di un particolare ruolo giuridico,».*

---

**1.82**

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

*Al comma 2, lettera l), dopo la parola: «valorizzazione» inserire le seguenti: «- anche attraverso il riconoscimento, tramite rinvio, della legge-».*

---

**1.82 (testo 2)**

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

*Al comma 2, lettera l), dopo la parola: «valorizzazione» inserire le seguenti: «, anche mediante rinvio legislativo,».*

---

**1.0.19 (testo 2)**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni varie in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa conclusa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro affidato ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997. In particolare sono individuati:

a) nell'ambito della normativa già prevista in materia, i settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività ed i progetti operativi da attuare a livello territoriale;

b) l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di amministrazioni ed enti pubblici.

2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è esercitato dal Presidente della provincia o da assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici rientranti nell'ambito territoriale di competenza.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le Regioni, le province autonome, l'Istituto nazionale per l'assicurazione sugli infortuni sul lavoro, l'Istituto di previdenza per il settore marittimo, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e le altre amministrazioni aventi competenze nella materia, predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate, da realizzare utilizzando le ordinarie risorse economiche e strumentali in dotazione alle suddette amministrazioni.

4. Le risorse stanziata a decorrere dall'anno 2007 dall'articolo 1, comma 545, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle finalità di cui alla lettera a) del precedente comma 544, vengono così utilizzate per il solo esercizio finanziario 2007:

a) euro quattromilioni duecentocinquantamila per l'immissione in servizio del personale di cui all'articolo 1, comma 544, lettera a) della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

b) euro quattromilioni duecentocinquatamila per finanziare il funzionamento e il potenziamento dell'attività ispettiva, la costituzione di ap-

positi nuclei di pronto intervento e per l'incremento delle dotazioni strumentali.

5. Per la ripartizione delle risorse di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il personale amministrativo degli Istituti previdenziali che, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, accerta d'ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina in materia previdenziale applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124.

7. Nel rispetto delle disposizioni e dei vigenti principi in materia di autonomia didattica, sono avviati progetti sperimentali, in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale, volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I progetti da avviare nell'anno scolastico 2007-2008 sono a carico del Programma Operativo Nazionale (PON).

8. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, sono abrogate le corrispondenti disposizioni del presente articolo.».

---

### **1.0.19 (testo 3)**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni varie in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa conclusa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997. In particolare, sono individuati:

a) nell'ambito della normativa già prevista in materia, i settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività ed i progetti operativi da attuare a livello territoriale;

b) l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di amministrazioni ed enti pubblici.

2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è esercitato dal Presidente della provincia o da assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici rientranti nell'ambito territoriale di competenza.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le Regioni, le province autonome, l'Istituto nazionale per l'assicurazione sugli infortuni sul lavoro, l'Istituto di previdenza per il settore marittimo, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e le altre amministrazioni aventi competenze nella materia, predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate, da realizzare utilizzando le ordinarie risorse economiche e strumentali in dotazione alle suddette amministrazioni.

4. Le risorse stanziata a decorrere dall'anno 2007 dall'articolo 1, comma 545, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle finalità di cui alla lettera a) del precedente comma 544, vengono così utilizzate per il solo esercizio finanziario 2007:

a) euro quattromilioni duecentocinquantamila per l'immissione in servizio del personale di cui all'articolo 1, comma 544, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dal 1° luglio 2007;

b) euro quattromilioni duecentocinquatamila per finanziare il funzionamento e il potenziamento dell'attività ispettiva, la costituzione di appositi nuclei di pronto intervento e per l'incremento delle dotazioni strumentali.

5. Per la ripartizione delle risorse di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il personale amministrativo degli Istituti previdenziali che, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, accerta d'ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina in materia previdenziale applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124.

7. Nel rispetto delle disposizioni e dei vigenti principi in materia di autonomia didattica, sono avviati progetti sperimentali, in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale, volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I progetti da avviare nell'anno scolastico 2007-2008 sono a carico del Programma Operativo Nazionale (PON).

8. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, sono abrogate le corrispondenti disposizioni del presente articolo.».

---

### 1.0.20

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni per il contrasto al lavoro irregolare)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal presente articolo, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), della Guardia di Finanza e delle Aziende Sanitarie Locali (AUSL), può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente le competenti amministrazioni dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni;

c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente comminate.

3. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

4. L'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 2, lettera c), integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Al comma 2 dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente comminate".».

---

### **1.0.20 (testo 2)**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni per il contrasto al lavoro irregolare)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal presente articolo, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche, secondo le rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata alle competenti amministrazioni, al fine dell'emanazione da parte di queste ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro;

c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente comminate.

3. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

4. L'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 2, lettera c), e di cui al comma 5, integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Al comma 2 dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente comminate."».

#### **1.0.10**

TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Misure urgenti per l'emersione del lavoro sommerso)*

1. Il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

(INAIL), può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni della normativa vigente in materia di sicurezza e salute del lavoro. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni.

2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni;

c) l'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute del lavoro, nei casi di gravi e reiterate violazioni della stessa.

3. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.».

---

### 1.0.11

TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Unificazione delle banche dati)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le Regioni, le province autonome, l'INAIL e l'ISPESL predispongono, le

attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate relative ai singoli settori o comparti produttivi, e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori.».

---

### **1.0.15**

TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa conclusa, al sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ivi compreso l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di enti ed amministrazioni pubblici.

2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è esercitato dal Presidente della provincia o da un assessore da lui delegato nei confronti degli uffici, rientranti nell'ambito territoriale di competenza, delle amministrazioni e degli enti pubblici».

---

### **1.0.18**

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Interpello)*

1. Le associazioni di categoria e gli ordini professionali, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti pubblici possono inoltrare alla Presidenza della Conferenza delle Regioni, o alle Direzioni

generali competenti per materia del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della salute, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa di sicurezza e tutela della salute sul lavoro.

2. L'inoltro dei quesiti e le comunicazioni di cui al presente articolo avvengono esclusivamente per via telematica.

3. Al tal fine, viene istituita una Commissione, composta da:

- a) un funzionario della Conferenza delle Regioni;
- b) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- c) un funzionario del Ministero della salute.

I membri della Commissione possono avvalersi della collaborazione di altri funzionari pubblici competenti nella materia oggetto dell'interpello.».

---

#### **1.0.18 (testo 2)**

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

*Al comma 2 dell'articolo 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:*

«*s-bis*) introduzione dello strumento dell'interpello previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n 124, relativamente a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente la risposta, anche attraverso la costituzione di organismi cui partecipino le diverse amministrazioni statali e regionali aventi competenza in materia.».

---

#### **Tit. 1**

ROILO, *relatore*

*Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:*

«Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.».

---

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Giovedì 31 maggio 2007

**75<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

MARINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1249) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MARINO informa che il Governo ha testé presentato gli emendamenti 9.0.7, 9.0.8 e 9.0.9. Propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 17 di oggi.

La senatrice EMPRIN GILARDINI (RC-SE), il senatore TOMASSINI (FI) e il senatore CURSI (AN) chiedono di poter disporre di un termine più congruo per svolgere gli opportuni approfondimenti.

La Commissione conviene indi di fissare a lunedì prossimo, 4 giugno, alle ore 12, il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative 9.0.7, 9.0.8 e 9.0.9.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà con l'illustrazione degli emendamenti (allegati al resoconto della presente seduta), a partire da quelli presentati all'articolo 1.

Ha la parola per illustrare le proposte emendative a propria firma il senatore TOMASSINI (FI), il quale rileva come gli emendamenti 1.1 e

1.2 siano funzionali ad una più completa ed organica formulazione dell'articolo in esame.

La senatrice MONACELLI (*UDC*) illustra l'emendamento 1.3, mettendo in evidenza come l'idoneità psichica sia da considerare requisito indispensabile per la nomina a giudice onorario aggregato. Nell'illustrare l'emendamento 1.6, fa presente di ritenere inopportuna l'abrogazione di disposizioni relative a certificazioni riguardanti vaccinazioni, che tuttora rivestono particolare importanza per la tutela della salute pubblica.

Il relatore BODINI (*Ulivo*), in riferimento all'emendamento 1.4, sottolinea la congruità di una più ampia formulazione del comma 6 dell'articolo 1. Riformula indi l'emendamento 1.7, in un nuovo testo 1.7 (Testo 2), sottolineando che esso pone il principio della collaborazione dei dirigenti scolastici con le aziende sanitarie locali ai fini del controllo dell'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni nella popolazione scolastica.

Il senatore BOSONE (*Aut*) dà per illustrato l'emendamento 1.5.

Si passa indi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Intervenendo sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, la senatrice MONACELLI (*UDC*) fa presente che l'emendamento 2.1 è volto alla soppressione di una previsione che appare suscettibile di svilire il ruolo dei capi degli istituti scolastici e degli insegnanti di educazione fisica, tanto più che tale materia rappresenta una componente di grande rilevanza della formazione dei giovani e della prevenzione sanitaria. Illustra quindi l'emendamento 2.4, sottolineando l'inopportunità della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo in esame, mentre, in riferimento all'emendamento 2.6, mette in evidenza come esso sia finalizzato a garantire l'assistenza integrata a tutela della popolazione infantile.

La senatrice ROSSA (*Ulivo*) illustra l'emendamento 2.2, richiamando l'attenzione sulla necessità del coinvolgimento dell'insegnante rispetto al rilascio dell'esonero dalle esercitazioni pratiche nell'ambito dei corsi di educazione fisica.

Il senatore TOMASSINI (*FI*), nell'illustrare l'emendamento 2.3, si sofferma sull'opportunità di prevedere l'intervento dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali rispetto al rilascio di esoneri temporanei dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica di durata superiore ai trenta giorni. Passa poi ad illustrare l'emendamento 2.8, volto a sopprimere gli obblighi concernenti un'ulteriore certificazione da ritenere superflua. Illustra infine brevemente l'emendamento 2.10, sottolineandone l'utilità ai fini di un efficace controllo delle malattie infettive.

Il senatore CURSI (AN) aggiunge la propria firma agli emendamenti 2.3, 2.8 e 2.10.

Il relatore BODINI (*Ulivo*) illustra l'emendamento 2.5, finalizzato ad introdurre la possibilità di richiedere l'autocertificazione sullo stato di salute dei minori per l'ammissione ai soggiorni di vacanza. In riferimento all'emendamento 2.7, sottolinea la rilevanza del riferimento ai bilanci di salute nell'ambito dell'assistenza pediatrica. Illustra infine l'emendamento 2.9, concernente l'intervento delle aziende sanitarie locali nei casi di rischi collettivi riguardanti le comunità scolastiche.

Sull'emendamento 2.11 interviene la senatrice VALPIANA (*RC-SE*), la quale si sofferma sulla necessità di garantire un'adeguata assistenza pediatrica alla popolazione infantile, in considerazione dell'alto numero di soggetti che attualmente non fruiscono del servizio del pediatra di libera scelta. Rileva come analoga finalità abbia l'emendamento 2.12, teso altresì a porre l'obbligo di un'assistenza sufficientemente assidua da parte del pediatra.

Si passa all'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

La senatrice MONACELLI (*UDC*) illustra l'emendamento 3.1, volto a sopprimere il comma 1 dell'articolo in esame, che abroga talune disposizioni in materia di libretto di idoneità sanitaria per il personale addetto ad attività connesse con la produzione alimentare, nonché riguardanti la presentazione del certificato medico di non contagiosità per la riammissione al lavoro degli alimentaristi per malattia.

Il senatore TOMASSINI (*FI*) illustra anzitutto l'emendamento 3.2, volto ad adeguare l'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo in esame con le norme comunitarie in materia.

Quanto all'emendamento 3.0.1, esso è diretto ad abolire le autorizzazioni sanitarie per le imprese alimentari e taluni adempimenti in materia di sanità pubblica veterinaria, che risultano – egli rileva – in contrasto con le disposizioni recate nell'ordinamento comunitario. Anche l'emendamento 3.0.2, prosegue l'oratore, è diretto ad adeguare la normativa italiana alle disposizioni recate in regolamenti comunitari riguardanti l'igiene dei prodotti alimentari.

Infine, dà conto dell'emendamento 3.0.3, che detta norme di semplificazione in materia di vigilanza medica e veterinaria.

Il senatore CURSI (AN) aggiunge la propria firma agli emendamenti testé illustrati dal senatore Tomassini.

Dopo aver ricordato che non sono state presentate proposte emendative all'articolo 4, il PRESIDENTE avverte che si procederà con l'illustrazione di quelle riferite all'articolo 5.

La senatrice EMPRIN GILARDINI (*RC-SE*) illustra l'emendamento 5.2, volto a far salve talune disposizioni recate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, in materia di polizia mortuaria.

In sede di illustrazione dell'emendamento 5.1, il senatore TOMASSINI (*FI*) ribadisce che avrebbe ritenuto preferibile affrontare la revisione della normativa sulla polizia mortuaria, che peraltro è stata in gran parte a suo avviso disattesa dalla mancata adozione di provvedimenti attuativi da parte delle regioni, in un disegno di legge organico, e non nel contesto dell'iniziativa legislativa in titolo.

Ciò premesso, l'emendamento 5.1 è volto ad integrare l'attuale formulazione dell'articolo in esame, demandando alla Conferenza unificata la definizione di principi fondamentali in materia, che saranno alla base della successiva regolamentazione statale.

Si passa indi all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 6.

Il relatore BODINI (*Ulivo*) dà anzitutto conto dell'emendamento 6.1, finalizzato ad istituire i registri nominativi delle cause di morte e i registri dei soggetti portatori di protesi impiantabili. Quanto alla tipologia dei dati inseriti nei richiamati registri, che saranno utilizzati anche ai fini di studio e ricerca scientifica, essa è definita dall'emendamento 6.2. Dopo aver accennato all'emendamento 6.5, diretto a specificare che i dati richiamati al comma 6 sono quelli presenti nei registri di cui al comma 1, il relatore si sofferma infine sull'emendamento 6.6, che affida la valutazione dei dati raccolti nei registri dei portatori di protesi impiantabili al Ministero della salute, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità.

Il senatore TOMASSINI (*FI*) illustra l'emendamento 6.3, soppressivo del comma 6 dell'articolo 6, ritenendo non condivisibili le disposizioni da esso recate in materia di verifica dei dati raccolti nei registri di patologia e dell'appropriatezza delle procedure utilizzate per il monitoraggio delle evoluzioni delle patologie.

Relativamente all'emendamento 6.4, esso intende affidare detta verifica all'Istituto superiore di sanità, che è a suo avviso senz'altro il soggetto più indicato per lo svolgimento di tale funzione.

Il senatore CURSI (*AN*) aggiunge la firma agli emendamenti 6.3 e 6.4.

In considerazione dell'imminente avvio delle votazioni del Parlamento in seduta comune, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

*ANTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente MARINO avverte che l'orario di convocazione dell'odierna seduta pomeridiana, già fissato alle ore 14, è anticipato alle ore 13.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

**76<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
MARINO*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.*

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1249) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana, nel corso della quale – ricorda il presidente MARINO – era stata avviata l'illustrazione degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta).

Il relatore BODINI (*Ulivo*) prende la parola al fine di illustrare gli ordini del giorno nn. G/1249/1/12 e G/1249/2/12, attinenti per contenuto alle previsioni di cui all'articolo 7 del disegno di legge in titolo. Specifica anzitutto che l'ordine del giorno n. G/1249/1/12 è volto alla promozione dell'utilizzo del delta-9-tetraidrocannabinolo nei casi di accertata efficacia contro il dolore. Prosegue rilevando che l'ordine del giorno n. G/1249/2/12 è a sua volta finalizzato al potenziamento dell'assistenza sanitaria relativa ai pazienti con dolore severo.

Il sottosegretario ZUCHELLI dichiara di accogliere gli ordini del giorno appena illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Intervenendo sugli emendamenti 7.1, 7.8 e 7.9, il senatore TOMASSINI (*FI*) afferma di ritenere condivisibili le finalità dell'articolo 7, che tuttavia, osserva, sarebbero dovute essere oggetto, più appropriatamente, di uno specifico provvedimento. Oltre ad esprimere condivisione rispetto ai contenuti dell'ordine del giorno n. G/1249/1/12 e contrarietà rispetto all'ordine del giorno n. G/1249/2/12, manifesta perplessità specificamente in relazione a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo in esame.

Aggiunge poi la propria firma agli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5 e 7.0.6, che dà quindi per illustrati.

Il relatore BODINI (*Ulivo*) illustra gli emendamenti 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5, constatando la comune finalità di apportare alla disciplina vigente ulteriori elementi di opportuna semplificazione. Dichiarò infine di ritirare l'emendamento 7.10.

Sull'emendamento 7.7 interviene il sottosegretario ZUCHELLI, il quale rileva l'opportunità della soppressione del comma 9 dell'articolo 7, al fine di tener conto delle novità apportate dal decreto ministeriale 18 aprile 2007, in materia di sostanze cannabinoidi.

Dopo che il senatore TOMASSINI (*FI*) ha dato per illustrato l'emendamento 8.1, si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 9.

In sede di illustrazione dell'emendamento 9.1, soppressivo dell'articolo 9, il senatore TOMASSINI (*FI*) ribadisce la propria contrarietà alle disposizioni volte a vietare il consumo di bevande alcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade, in quanto sono a suo avviso inadeguate a perseguire le finalità dichiarate. In proposito, egli riterrebbe infatti preferibile introdurre misure a carattere persuasivo, nell'ottica di prevenire gli incidenti stradali legati al consumo di alcol.

Quanto agli emendamenti 9.2, 9.3 e 9.4, prosegue, essi sono diretti principalmente a limitare l'ambito di applicazione delle disposizioni recate al comma 9. Quanto all'emendamento 9.0.4, sottolinea l'esigenza di uniformare e rendere omogenei a livello nazionale gli obiettivi dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali.

Conclusivamente dichiara di sottoscrivere gli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2.

La senatrice EMPRIN GILARDINI (*RC-SE*) dà conto dell'emendamento 9.5, che demanda ai locali pubblici l'adozione di misure dirette a ridurre gli incidenti connessi al consumo di alcol, in una logica di corresponsabilizzazione degli esercizi commerciali.

Coglie peraltro l'occasione per esprimere piena condivisione nei confronti dei contenuti recati dall'articolo 9.

Il RELATORE illustra l'emendamento 9.0.3, che modifica la legge n. 295 del 1990, in tema di accertamento dell'invalidità civile.

Il presidente MARINO illustra l'emendamento 9.0.5, diretto a sopprimere la disposizione, introdotta dall'articolo 1, comma 796, lettera z), della legge finanziaria per il 2007, che ha circoscritto l'applicabilità della disciplina in materia di prescrizione di farmaci *off-label* recata all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 23 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Tale articolo, prosegue l'oratore, prevede che in casi specifici il medico possa, sotto la sua diretta responsabilità e previo consenso informato del paziente, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un'indicazione o una modalità di somministrazione diversa da quella autorizzata qualora il medico stesso ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere altrimenti trattato.

La richiamata norma della legge finanziaria per il 2007 ha limitato la portata di tale disposizione, sancendo che essa non si applica al ricorso a terapie farmacologiche a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) in presenza di patologie per le quali risultano autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento. Ciò, egli fa presente, ha determinato gravi conseguenze soprattutto nel settore pediatrico, che si auspica possano essere superate con l'approvazione dell'emendamento in esame. Dà quindi per illustrato l'emendamento 9.0.6.

Il sottosegretario ZUCHELLI illustra l'emendamento 9.0.7, che conferisce una nuova delega all'Esecutivo per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti ad adeguare l'ordinamento italiano alla Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina da esercitare entro il 31 marzo 2008.

Dà indi conto dell'emendamento 9.0.8, che introduce modifiche in materia di rinnovo degli accordi collettivi tra il SSN e le farmacie pubbliche e private, trasferendo la responsabilità dal Ministero della salute alla Struttura interregionale sanitari convenzionati (SISAC).

Relativamente all'emendamento 9.0.9, esso è volto a superare lo stallo che da oltre un decennio non consente l'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura delle sedi farmaceutiche vacanti.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 9 sono dati per illustrati.

Il senatore BODINI (*Ulivo*) dà per illustrato l'emendamento Tit. 1.

Il seguito dell'esame è indi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1249

### Art. 1.

#### 1.1

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) certificato di idoneità per l'assunzione di minori per lavorazioni non a rischio di cui all'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, e all'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo n. 345 del 1999 e successive disposizioni correttive, di cui al decreto legislativo n. 262 del 2000, articolo 2, comma 1;».

---

#### 1.2

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

*Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) certificato di buona salute, di cui all'articolo 1, lettere *a*) e *b*), del decreto del Ministero della sanità 28 febbraio 1983, recante: "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica;"».

---

#### 1.3

MONACELLI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**1.4**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«La lettera e) dell'articolo 5, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e la lettera e) dell'articolo 2, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono abrogate».

---

**1.5**

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, BOSONE, MOLINARI, MONTALBANO, NEGRI, RUBINATO, TONINI

*Al comma 9, dopo le parole «, n. 1668,» sono inserite le seguenti:*  
«nonché l'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977,».

---

**1.6**

MONACELLI

*Sopprimere il comma 10.*

---

**1.7 (testo 2)**

BODINI

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. L'articolo 117 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato. I dirigenti scolastici trasmettono gli elenchi degli alunni iscritti alla prima classe della scuola primaria, nonché gli elenchi degli alunni iscritti per la prima volta, al competente servizio dell'azienda sanitaria locale ai fini della certificazione dell'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni».

---

**1.7**

IL RELATORE

*Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo:* «I dirigenti scolastici trasmettono gli elenchi degli alunni iscritti alla prima classe

della scuola primaria, nonché gli elenchi degli alunni iscritti per la prima volta, al competente servizio dell'Azienda sanitaria locale ai fini della certificazione dell'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni.».

---

## Art. 2.

### 2.1

MONACELLI

*Sopprimere il comma 1.*

---

### 2.2

ROSSA, CAPELLI, EMPRIN GILARDINI, VALPIANA

*Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 303» con il seguente:*

«Art. 303. - (*Esoneri dalle esercitazioni pratiche*) – 1. L'esonero temporaneo o permanente, parziale o totale, dalle esercitazioni pratiche è rilasciato dal capo dell'istituto scolastico, sentito il parere del docente della disciplina, sulla base della certificazione redatta dal medico curante».

---

### 2.3

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

*Al comma 1, capoverso «Art. 303», dopo la parola «redatta» inserire le seguenti: «e adeguatamente motivata» e, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Per l'esonero temporaneo la certificazione ha una validità massima di trenta giorni. In caso di richieste superiori ai trenta giorni la certificazione è demandata al Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL di competenza».*

---

### 2.4

MONACELLI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**2.5**

IL RELATORE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai genitori e agli esercenti la potestà parentale può essere richiesta l'autocertificazione sullo stato di salute dei minori».*

---

**2.6**

MONACELLI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La figura del pediatra di libera scelta ha l'obbligo di effettuare visite a domicilio, almeno una volta all'anno a tutti i soggetti assistiti».

---

**2.11**

VALPIANA, EMPRIN GILARDINI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Sono abrogate le previsioni di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, in materia di tenuta dei registri di medicina scolastica.».

---

**2.7**

IL RELATORE

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole «pediatra di libera scelta,» inserire le seguenti: «che vigila sullo stato di salute dei propri assistiti attraverso la periodica esecuzione dei bilanci di salute.».*

---

**2.12**

VALPIANA, EMPRIN GILARDINI

*Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente:*

«Qualora entro un mese dalla nascita non sia stata fatta la scelta del pediatra, l'Azienda sanitaria locale di residenza procede all'assegnazione

al nuovo nato di un pediatra che è tenuto ad effettuare almeno una visita semestrale dell'assistito.».

---

## 2.8

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

*Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e del comma 6 dell'articolo 42 del medesimo regolamento, in materia di certificazione per la riammissione dopo cinque giorni di assenza per malattia.».*

---

## 2.9

IL RELATORE

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali intervengono comunque in caso di rischi collettivi per la salute dei membri della comunità scolastica.».*

---

## 2.10

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Per consentire la sorveglianza ed il controllo delle malattie infettive, il Ministro della salute entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad aggiornare l'elenco di cui al decreto del Ministero della sanità del 15 dicembre 1990, in conformità alla decisione 2002/253/CE della Commissione del 19 marzo 2002 e alla decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.».*

---

## Art. 3.

## 3.1

MONACELLI

*Sopprimere il comma 1.*

---

### 3.2

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Agli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti sono assicurati, ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, del regolamento CE n. 852/04, del regolamento CE n. 853/04, del regolamento CE n. 854/04, del regolamento CE n. 882/04:

a) adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa. Tale preparazione deve prevedere programmi su una parte generale di sicurezza igienica alimentare e una parte specifica sulle singole attività e relativi rischi;

b) aggiornamenti periodici se motivati da innovazioni scientifiche, tecnologiche, epidemiologiche, o da variazioni operative all'interno del settore e della singola attività.».

---

### 3.0.1

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Abolizione di autorizzazioni sanitarie per le imprese alimentari e di adempimenti in materia di sanità pubblica veterinaria)*

1. Sono abrogate le disposizioni concernenti:

a) le autorizzazioni sanitarie alla vendita e al commercio di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 21 del regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, nonché gli adempimenti relativi alla vidimazione dei registri di carico/scarico dei venditori;

b) l'autorizzazione sanitaria per gli spacci di vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata prevista dall'articolo 29 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967;

c) l'autorizzazione per l'esercizio di ricoveri di animali, stalle di sosta, prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

d) l'obbligo della controfirma del veterinario ufficiale sul certificato sanitario o sul documento commerciale previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), paragrafo 2 del decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2003, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, per il trasporto in ambito regionale di carcasse di animali della specie bovina di età inferiore ai ventiquattro mesi e delle speci ovina e caprina di età inferiore ai diciotto mesi e diversi dai soggetti di cui all'articolo 4 paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii) del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

e) le autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nonché di quelle derivanti dai regolamenti applicativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1997, n. 514, in materia di additivi alimentari;

f) le autorizzazioni sanitarie delle strutture di cui all'articolo 24 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320.».

---

### 3.0.2

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Adeguamento a regolamenti comunitari)*

1. In conformità al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, gli operatori del settore notificano alle Aziende sanitarie locali (ASL), ai fini della registrazione, ciascuno stabilimento che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, oppure, nel caso in cui sussista l'obbligo del riconoscimento, presentano alle ASL la relativa istanza.

2. Gli spostamenti in ambito regionale degli animali per ragioni di pascolo vagante, alpeggio e transumanza sono soggetti all'obbligo di comunicazione preventiva al dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL di partenza che provvede ad informare la ASL di destinazione ed eventualmente le ASL interessate dal tragitto.».

---

### **3.0.3**

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. Gli atti coercitivi di cui al testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni, attualmente nella competenza del sindaco, sono demandati ai funzionari responsabili degli uffici preposti alla vigilanza in materia medica e veterinaria, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.».

---

#### **Art. 5.**

### **5.2**

EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, SILVESTRI

*Al comma 1, inserire in principio le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285,».*

---

### **5.1**

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Entro sessanta giorni sono altresì definiti in sede di Conferenza unificata i principi fondamentali in materia funeraria che dovranno essere oggetto di regolamentazione statale ed in particolare:

a) l'uniformità del trattamento del cadavere, delle ceneri e delle ossa umane sul territorio nazionale;

- b) l'uniformità di trattamento dei dati amministrativi concernenti i cadaveri;
- c) le modalità di organizzazione ed effettuazione del trasporto funebre.».
- 

## Art. 6.

### 6.1

IL RELATORE

*Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, i registri nominativi delle cause di morte e i registri dei soggetti portatori di protesi impiantabili.».*

---

### 6.2

IL RELATORE

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

*«3-bis. I registri nominativi delle cause di morte di cui al comma 1 raccolgono i dati anagrafici e le cause di morte, inclusi dati sanitari relativi ai soggetti deceduti, a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.*

*3-ter. I registri dei portatori di protesi impiantabili di cui al comma 1, raccolgono dati anagrafici dei soggetti portatori, dati relativi alla patologia di base ed all'intervento di protesizzazione effettuato, nonché dati relativi alle protesi utilizzate, questi ultimi anche attraverso correlazioni con i dati contenuti nel Repertorio nazionale dei dispositivi medici. I dati sono utilizzati a scopo di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria e della spesa sostenuta per la stessa, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.».*

---

**6.3**

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

*Sopprimere il comma 6.*

---

**6.4**

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. All'Istituto Superiore di Sanità è affidata la verifica della scientificità dei dati raccolti nonché la verifica dell'appropriatezza delle procedure utilizzate per il monitoraggio delle evoluzioni delle patologie di rilevante interesse sanitario, ai fini dell'efficacia degli interventi di carattere preventivo.».

---

**6.5**

IL RELATORE

*Al comma 6, dopo le parole «dei dati raccolti» inserire le seguenti: «attraverso i registri di cui al comma 1».*

---

**6.6**

IL RELATORE

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Alla Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute, anche avvalendosi della Commissione Unica sui dispositivi medici e del supporto istituzionale dell'Istituto superiore di sanità, è affidata la valutazione dei dati raccolti attraverso i registri di cui al comma 3-ter, nonché la predisposizione degli interventi conseguenti ritenuti necessari per il raggiungimento degli scopi ivi previsti.

6-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

---

**Art. 7.****7.1**

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.2**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 41 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", è abrogato.»

---

**7.3**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il comma 3 dell'articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente: "3. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui al comma 1 devono tenere il registro di cui all'articolo 60, comma 1".

2-*bis*. Il comma 4 del testo unico è abrogato».

---

**7.4**

IL RELATORE

*Al comma 3, capoverso 4-bis ivi richiamato, dopo le parole: «articolo 60, comma 1», inserire le seguenti: « , nonché ai fini della dimostrazione della liceità del possesso del quantitativo di farmaci consegnati dal farmacista al paziente o alla persona che li ritira».*

---

**7.5**

IL RELATORE

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Al comma 7 dell'articolo 43 del testo unico, le parole da: "affetti da dolore severo" fino a: "da oppiacei" sono soppresse e le parole "nell'allegato III-bis" sono sostituite dalle seguenti: "nella tabella II, sezione A".

3-ter. Al comma 8 dell'articolo 43 del testo unico, le parole: "nell'allegato III-bis" sono sostituite dalle seguenti: "nella tabella II, sezione A," e le parole: "affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei" sono soppresse».

---

**7.7**

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 9.*

---

**7.8**

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

*Sopprimere il comma 9.*

---

**7.9**

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. All'articolo 13, comma 1, del testo unico, dopo le parole: "completamento e aggiornamento delle tabelle" sono inserite le seguenti: "previo parere obbligatorio dell'Agenzia Italiana del Farmaco"».

---

## 7.10

IL RELATORE

*Al comma 9, sostituire le parole da: «sono inserite le seguenti sostanze» fino alla fine del comma con le seguenti: «è inserita la seguente sostanza: ”denominazione comune: Delta-8tetraidrocannabinolo (THC); denominazione chimica: (6aR,10aR) - 6a,7,8,10° - tetraidro - 6,6,9 - trimetil - 3 - pentil - 6H - dibenzo[b,d]Piran - 1 - olo”».*

---

### 7.0.1

POLLEDRI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, per quanto di sua competenza, si impegna a:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei LEA come strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure palliative domiciliari integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

---

## 7.0.2

POLLEDRI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 7-bis.**

1. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Con accordo da stipularsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, è adottato il programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario nazionale, di nuove strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponde ai trattamenti disponibili e che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari.

3. Con l'accordo di cui al comma precedente sono individuati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture dedicate all'assistenza palliativa.

4. L'accesso alle risorse di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Ministero della salute di appositi progetti regionali, redatti secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in complessivi 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente diminuzione, per l'anno 2007, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 806, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la parte relativa ai 5.000.000 finalizzati alle iniziative nazionali realizzate dal Ministero della salute, e per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2008 e 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

---

**7.0.3**

POLLEDRI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. Per la prosecuzione ed attuazione del progetto "Ospedale senza dolore" di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 24 maggio 2001, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono ripartite tra le Regioni con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Con l'atto di cui al periodo precedente, sono stabilite le modalità di verifica dello stato di attuazione del progetto a livello regionale ed individuate periodiche scadenze per il monitoraggio delle azioni intraprese nell'utilizzo delle risorse disponibili.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in complessivi 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente diminuzione, per l'anno 2007, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 806, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la parte relativa ai 5.000.000 finalizzati alle iniziative nazionali realizzate dal Ministero della salute, e per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2008 e 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».

**7.0.4**

POLLEDRI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede alla revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, relativamente all'assistenza sanitaria e

sociosanitaria a favore dei malati terminali, al fine di agevolare l'accesso dei pazienti affetti da dolore severo conseguente a patologie oncologiche o degenerative progressive a cure domiciliari palliative integrate.

2. Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al comma precedente e degli ulteriori livelli di assistenza eventualmente individuati a livello regionale, è demandata alle regioni, nell'ambito della programmazione degli interventi sanitari e sociali, l'adozione di uno specifico programma pluriennale che definisca l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per il trattamento a domicilio di pazienti in fase terminale colpiti da neoplasie o altre patologie degenerative progressive nel caso di dimissione dal presidio ospedaliero pubblico o privato e della prosecuzione delle necessarie terapie in sede domiciliare.

3. Il programma di cui al comma precedente definisce i criteri e le procedure per la stipula di convenzioni tra la regione e le organizzazioni private senza scopo di lucro operanti sul territorio, funzionali alla migliore erogazione dei servizi di cui al presente articolo. In particolare, sono definiti i requisiti organizzativi, professionali ed assistenziali che le organizzazioni private devono possedere ai fini della stipula delle convenzioni e specificate le modalità di verifica dell'attività dalle medesime svolta, sia sul piano tecnico che amministrativo.

4. Ai fini del coordinamento e dell'integrazione degli interventi sanitari ed assistenziali nei programmi di cure domiciliari palliative, le Regioni promuovono la stipula di convenzioni con gli enti locali competenti territorialmente».

---

### 7.0.5

POLLEDRI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

1. Nell'attuazione dei programmi di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 16-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, provvede affinché il personale medico e sanitario impegnato nei programmi di cure palliative domiciliari o impegnato nell'assistenza ai malati terminali consegua crediti formativi in terapia del dolore severo.

2. Le regioni, nell'ambito della loro competenza in materia di istruzione e formazione professionale, valutano l'opportunità di procedere all'istituzione di scuole di formazione professionale per la preparazione

del personale da destinare alla realizzazione del programma di cure palliative domiciliari integrate».

---

### **7.0.6**

POLLEDRI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

1. Lo Stato e le Regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione destinate ad informare i cittadini sulle modalità ed i criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di trattamento del dolore severo nelle patologie neoplastiche o degenerative progressive. Nelle campagne di cui al periodo precedente è inclusa una specifica comunicazione sull'importanza di un corretto utilizzo dei farmaci impiegati nelle terapie del dolore e sui rischi connessi ad un abuso o ad un uso non appropriato delle sostanze in essi contenute.

2. Le regioni, le aziende sanitarie ed ospedaliere e le altre strutture sanitarie di ricovero e cura garantiscono massima pubblicità agli utenti del servizio sui processi applicativi adottati in attuazione delle linee guida «Ospedale senza dolore» di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 24 maggio 2001, attivando specifici meccanismi di misurazione del livello di soddisfazione del paziente e registrazione di eventuali disservizi».

---

#### **Art. 8.**

### **8.1**

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 9.****9.1**

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**9.2**

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

*Al comma 1, capoverso ivi richiamato, sostituire la parola: «alcoliche» con: «superalcoliche».*

---

**9.3**

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

*Al comma 1, capoverso 1 ivi richiamato, dopo la parola: «alcoliche» inserire le seguenti: «oltre i 20 gradi».*

---

**9.4**

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

*Al comma 1, capoverso 1 ivi richiamato, dopo la parola: «alcoliche» inserire le seguenti: «oltre i 15 gradi».*

---

**9.5**

EMPRIN GILARDINI, VALPIANA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:**«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito seguente:**»Articolo 14-bis. - (Responsabilità sociale delle imprese). – 1. Le discoteche, i disco pub e gli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche dopo le ore 01.00 sono tenuti a inserire nella propria struttura uno strumento di alcol test fisso per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test.*

2. Le discoteche, i disco pub e gli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche dopo le ore 03.00 sono tenuti alla realizzazione di un locale di decompressione per i frequentatori.

3. Il presente articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica''.

1-ter. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della solidarietà sociale con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico approva regolamenti di attuazione dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, sopra richiamato».

---

### 9.0.1

POLLEDRI

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Norme sulla sicurezza dei locali)*

1. La polizia stradale compie controlli mirati sulle strade nei giorni di maggiore afflusso ai locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi tempo, trattenimenti danzanti, al fine di garantire prevenzione e sicurezza, e compie adeguati controlli sul tasso alcolico dei guidatori, e in particolare durante il deflusso dei frequentatori negli orari di chiusura dei medesimi locali.

2. Se il tasso alcolemico controllato ai sensi del comma 1 risulta superiore alla soglia di tolleranza consentita, è predisposto un sistema di accompagnamento coatto al domicilio o in altre strutture idonee all'accogliimento organizzato dal responsabile del locale o del circolo privato, coadiuvato dagli organi di sicurezza, i cui costi sono a carico del guidatore risultato non idoneo alla guida.

3. I responsabili dei locali di cui alla presente legge offrono la massima collaborazione alle eventuali campagne di informazione e di prevenzione per la sicurezza promosse dai Ministeri competenti con i modi e con i tempi dagli stessi stabiliti, anche attraverso la previsione di incentivi a favore dei clienti che astenendosi dall'assunzione di bevande alcoliche prestano la loro opera per riaccompagnare le persone il cui tasso alcolemico risulta superiore alla soglia di tolleranza consentita.

4. I titolari dei locali di cui al presente articolo sono tenuti a richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine e a collaborare con le stesse in caso di gravi episodi avvenuti nel locale in materia di ordine e di sicurezza pubblici o di spaccio di sostanze stupefacenti.

5. In caso di violazione della disposizione di cui al comma 4, il questore può adottare a carico del titolare le misure previste dall'articolo 100 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

---

## 9.0.2

POLLEDRI

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

### «Art. 9-bis.

*(Divieti di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche)*

1. Il primo comma dell'articolo 689 del codice penale è sostituito dal seguente:

''1. Chiunque vende per asporto o somministra bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni sedici o a persona che appaia in stato di coscienza alterato od obnubilato, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno''.

2. I titolari dei pubblici esercizi, delle attività commerciali e dei circoli privati ove si vendono per asporto o si somministrano alimenti e bevande sono tenuti ad esporre in luogo visibile cartelli recanti l'indicazione del divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai sensi dell'articolo 689 del codice penale.

3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro e con il sequestro della merce chi vende o somministra alcolici in spazi e in aree pubblici, indipendentemente dall'età o da particolari condizioni psicofisiche degli avventori».

---

**9.0.3**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Modifiche all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, in tema di accertamento dell'invalidità civile)*

1. All'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Gli accertamenti sanitari di cui al comma 1 sono espletati dalle aziende sanitarie locali nell'ambito della propria attività d'istituto in materia di certificazione medico – legale, sulla base delle indicazioni in proposito fornite dalle Regioni e dalle Province autonome. Con successivo accordo tra Stato, Regioni e Province autonome ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da attuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti contenuti e modalità delle relative certificazioni medico-legali, per assicurarne l'uniformità nell'intero Territorio nazionale''.

2. Il comma 3, dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, è abrogato.

3. All'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, il comma 7 è sostituito dal seguente:

''7. Ai lavori dell'organo medico-legale di accertamento, operante presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, partecipa, con finalità di verifica, un medico legale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale della sede territorialmente competente. Il giudizio medico-legale è avallato dalla firma contestuale del verbale di accertamento e può essere notificato all'interessato/a e agli enti competenti per gli ulteriori adempimenti relativi alla concessione delle provvidenze previste dalla legge''».

---

**9.0.4**

TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Obiettivi del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL)*

1. L'attività e gli interventi del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende USL per la promozione della salute, la prevenzione e la sicurezza, l'informazione e l'educazione sanitaria a tutela dei singoli e delle collettività, sono improntate ai principi dell'evidenza scientifica e della efficacia sanitaria.

2. Gli obiettivi uniformi e omogenei dei Dipartimenti di Prevenzione dell'Aziende USL sono quelli riconducibili a quanto previsto dalla programmazione nazionale e regionale e devono essere coerenti con i principali problemi di salute della popolazione e con i principali rischi sanitari presenti nei territori di competenza, individuati dalle informazioni epidemiologiche nazionali, regionali e locali.

3. L'attività del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende USL è improntata a un forte coordinamento e integrazione sia con le altre strutture del Servizio sanitario, sia con gli altri soggetti pubblici e privati inclusi gli istituti scolastici di ogni ordine e grado che operano per la promozione della salute e la prevenzione, favorendo e incentivando la responsabilizzazione dei singoli e delle collettività, le loro rappresentanze e i loro titolari. Rimane invariata la funzione di vigilanza e controllo come competenza esclusiva del Dipartimento di Prevenzione.

4. La spesa complessiva per le attività di prevenzione è fissata in misura non inferiore al 5 per cento di ciascun Fondo Sanitario Regionale.

5. Sono previste facilitazioni, promosse dal Servizio sanitario nazionale, al fine di favorire l'accesso alle pratiche sportive da parte di larghe fasce della popolazione con l'obiettivo di migliorare la salute psico-fisica della popolazione».

---

**9.0.5**

MARINO

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Modifica alla disciplina sulla prescrizione dei farmaci off label)*

1. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera z) è soppressa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro, si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

---

**9.0.6**

MARINO

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Disposizioni in materia di scuole di specializzazione di area sanitaria)*

1. Il percorso formativo delle scuole di specializzazione di area sanitaria può prevedere percorsi differenziati per sub-specialità, di durata non eccedente i due anni.

2. Il Comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad apportare le opportune modifiche agli ordinamenti didattici, anche riaccorpando esistenti specializzazioni.

3. Per la programmazione, l'Osservatorio nazionale si avvale anche della consulenza delle società scientifiche.

4. In caso di richiesta del legale rappresentante di presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale, sono aggiunti alla programmazione posti riservati a dipendenti del presidio stesso se richiesti a titolo gratuito oppure a pubblico bando se retribuito a carico del presidio.».

---

**9.0.7**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Delega al Governo ad adottare decreti legislativi di raccordo dell'ordinamento italiano con la Convenzione di Oviedo sulla biomedicina e abrogazione dell'articolo 1, comma 3 della legge 26 febbraio 2007, n. 17)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 marzo 2008, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, ratificati ai sensi della legge 28 marzo 2001, n. 145.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati perché sia espresso dalle competenti Commissioni parlamentari un parere entro il termine di quaranta giorni, decorso il quale i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere.

3. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006 n. 300 è abrogato».

**9.0.8**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Accordo collettivo nazionale per le farmacie pubbliche e private)*

1. Il rinnovo dell'accordo nazionale triennale fra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie pubbliche e private avviene con le modalità previste dall'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni».

**9.0.9**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Concorso straordinario per il conferimento delle farmacie)*

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità della rete delle farmacie sull'intero territorio regionale, ciascuna regione e provincia autonoma bandisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario per titoli di studio e professionali per la copertura delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, disponibili per l'esercizio da parte di privati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel territorio della regione o della provincia. Sono incluse nel bando anche le farmacie già oggetto di precedenti procedure concorsuali, nei casi in cui la Commissione di valutazione per l'espletamento del concorso non abbia approvato la graduatoria alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono incluse nel bando, altresì, le farmacie per le quali i comuni non abbiano deliberato, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sull'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 2 aprile 1968, n. 475.

2. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1, i farmacisti aventi i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362. Non sono ammessi al concorso o, se già ammessi, sono esclusi dallo stesso, i farmacisti già titolari, che abbiano trasferito la titolarità o abbiano comunque perso la titolarità individuale, anche mediante conferimento della stessa a società, da meno di dieci anni.

3. È vietata la partecipazione contemporanea a più di tre concorsi banditi ai sensi del comma 1 del presente articolo. In caso di violazione del disposto del precedente periodo, il candidato è escluso da tutte le procedure concorsuali.

4. Le sedi farmaceutiche rurali sussidiate, anche rese disponibili ai sensi del comma 5, sono riservate ai farmacisti di età non superiore a quaranta anni.

5. Nel bando di concorso deve essere specificato che la graduatoria è utilizzata anche per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche rese disponibili nel corso dell'espletamento della procedura concorsuale.

6. La commissione di concorso, nominata dalla Giunta regionale o provinciale contestualmente all'indizione del bando di concorso, compila la graduatoria entro il termine fissato dalla Giunta, comunque non superiore a novanta giorni dalla scadenza del bando.

7. Ai fini della valutazione dei titoli, sono assegnati, per un massimo di 15 anni di attività professionale, individuati dal candidato, i seguenti punteggi:

a) per l'attività di titolare, di direttore di farmacia di cui all'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sostituito dall'articolo 11 della legge 8 novembre 1991, n. 362, di socio direttore di farmacia di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 362, e per l'attività svolta come gestore provvisorio di una farmacia urbana o rurale: punti 1 per anno;

b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,90 per anno;

c) per l'attività di farmacista dirigente di struttura complessa delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere o di farmacia militare: punti 0,80 per anno;

d) per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di persona qualificata di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di responsabile del servizio scientifico di cui all'articolo 126 dello stesso decreto legislativo, di responsabile della farmacovigilanza di cui all'articolo 130, comma 4, del decreto legislativo n. 219 del 2006, di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, per l'attività di informatore scientifico, farmacista dirigente delle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere, di farmacista militare, di direttore tecnico di officine di produzione di prodotti cosmetici, di responsabile del controllo di qualità del processo produttivo presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, per l'attività professionale svolta in qualità di farmacista responsabile negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: punti 0,70 per anno;

e) per l'attività di professore associato della facoltà di farmacia: punti 0,60 per anno; per l'attività di ricercatore presso la facoltà di farmacia: punti 0,50 per anno; per l'attività di persona qualificata responsabile di deposito o di magazzino all'ingrosso medicinali, di farmacista o chimico e tecnologo farmaceutico dipendente o con lavoro di collaborazione continuativa presso il soppresso Ministero della sanità, il Ministero della salute, l'Istituto Superiore di Sanità, l'Agenzia Italiana del Farmaco o presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché per l'attività professionale negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: punti 0,60 per anno.

8. Ai fini del calcolo del punteggio, a ciascun mese di attività professionale rilevante ai sensi del comma 7 è attribuito un dodicesimo del relativo punteggio annuale.

9. In caso di attività lavorativa a tempo parziale, il punteggio per l'attività professionale è rapportato alla quota percentuale dell'orario di lavoro previsto dal contratto collettivo effettivamente svolta.

10. Per l'attività di titolare o di direttore o di collaboratore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione fino a 1000 abitanti viene riconosciuta una maggiorazione dell'80 per cento sul punteggio concernente tali attività per i primi cinque anni, una maggiorazione del 60 per cento per i secondi cinque anni e una maggiorazione del 40 per cento per i successivi cinque anni. In luogo delle maggiorazioni previste dal precedente periodo, per l'attività di titolare o di direttore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione da 1001 a 2000 abitanti sono riconosciute, rispettivamente, maggiorazioni del 75, del 55 e del 35 per cento; per l'attività di titolare o di direttore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione da 2001 a 3000 abitanti maggiorazioni del 70, del 50 e del 30 per cento. Per l'attività di collaboratore di farmacia rurale non sussidiata viene riconosciuta una maggiorazione del 35 per cento sul punteggio concernente tali attività per i primi cinque anni, una maggiorazione del 25 per cento per i secondi cinque anni e una maggiorazione del 15 per cento per i successivi cinque anni.

11. Si applica il punteggio di 0,20 per ogni punto della votazione di laurea superiore al 102. Ai fini di tale calcolo, la lode vale come centoundicesimo punto di laurea.

12. Per i seguenti titoli si applica il punteggio sotto specificato:

a) altra laurea in una delle lauree specialistiche afferenti alle classi di laurea 6/S, 9/S, 14/S, 46/S, 47/S, 62/S, e 68/S, di cui al decreto del Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 28 novembre 2000, ovvero di diploma di laurea (DL) secondo il precedente ordinamento, equiparato alle predette lauree specialistiche (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della funzione pubblica del 5 maggio 2004, ovvero di una delle lauree riconosciute equipollenti dalla normativa vigente: punti 0,50, per ciascuna laurea o diploma, fino a un massimo di punti 1;

b) diploma universitario di durata triennale, istituito ai sensi del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 giugno 1993, di informazione scientifica sul farmaco, di controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico, di tecnologie farmaceutiche: punti 0,15 per ciascun diploma, fino a un massimo di punti 0,30;

c) specializzazione universitaria nel settore farmaceutico, di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: punti 0,50 per ciascuna specializzazione, fino a un massimo di punti 1;

d) dottorato di ricerca nel settore farmaceutico, di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: punti 0,25;

e) *master* universitario di secondo livello nel settore farmaceutico, di cui all'articolo 3, comma 9, decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: punti 0,10.

13. La mancata iscrizione all'albo professionale non preclude la valutazione del titolo, quando l'iscrizione stessa non sia obbligatoria per l'esercizio dell'attività espletata.

14. I diplomi di laurea conseguiti all'estero saranno considerati utili ai fini del punteggio, purché riconosciuti equipollenti ad uno dei diplomi di laurea italiani di cui al comma 12, lettera a); a tal fine nella domanda di concorso devono essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

15. L'attività professionale dei candidati appartenenti alla Unione europea è valutata secondo quanto di seguito stabilito:

a) l'attività di titolare o di direttore di farmacia aperta al pubblico svolta in un paese dell'Unione europea è equiparata a quella del titolare o del direttore di farmacia italiana;

b) l'attività di ogni altro farmacista che lavori in farmacia aperta al pubblico di paese comunitario è equiparata a quella di collaboratore di farmacia italiana;

c) l'attività di direttore di farmacia ospedaliera svolta in uno Stato membro dell'Unione europea è equiparata a quella di farmacista dirigente di struttura complessa delle Aziende unità sanitarie locali e ospedaliere italiane;

d) l'attività espletata in farmacia ospedaliera a diverso titolo svolta in uno Stato membro dell'Unione europea è equiparata all'attività di farmacista dirigente di Aziende unità sanitarie locali e ospedaliere italiane.

16. A parità di punteggio è preferito il candidato con minore età anagrafica.

17. Il candidato deve indicare l'ordine decrescente di preferenza di tutte le sedi farmaceutiche messe a concorso. La mancata o incompleta indicazione delle preferenze comporta l'esclusione dal concorso.

18. Entro 15 giorni dalla compilazione, la graduatoria unica è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito *internet* della Regione o provincia autonoma. Per ogni candidato utilmente collocato in graduatoria e indicata la sede farmaceutica assegnata. Ai candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 4, che non risultano vincitori di sedi diverse da quelle sussidiate sono assegnate, nell'ordine di graduatoria, le sedi sussidiate. Nel caso in cui i candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 4 non sono in numero sufficiente a coprire le sedi sussidiate, queste ultime sono assegnate secondo l'ordine generale di graduatoria.

19. Il concorrente vincitore deve inviare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, la dichiarazione di accettazione. Con la medesima comunicazione il vincitore deve altresì indicare, pena l'estromissione definitiva dalla graduatoria, i dati identificativi della farmacia di cui eventualmente è titolare, specificando se si tratti di farmacia rurale sussidiata unica.

20. In caso di mancato invio della dichiarazione di accettazione, nel termine e con le modalità di cui al comma 19, il concorrente viene estromesso in via definitiva dalla graduatoria.

21. Il vincitore del concorso deve aprire la farmacia entro il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. La Regione o Provincia autonoma può stabilire i casi in cui consente, se giustificata, l'apertura tardiva della farmacia senza che ciò comporti le conseguenze previste al comma 22.

22. La mancata apertura della farmacia entro il termine di cui al comma 21, fatto salvo quanto previsto dal comma 23, costituisce causa di esclusione per la partecipazione al concorso successivo indetto nella stessa Regione.

23. Il vincitore già titolare di una farmacia rurale sussidiata unica non può aprire la nuova farmacia, finché quella di cui era titolare non sia stata aperta dal nuovo assegnatario ai sensi del comma 26 o rifiutata da tutti i concorrenti in graduatoria.

24. Decorsi 30 giorni dal termine di cui al comma 21, la commissione procede all'assegnazione, nell'ordine, delle sedi farmaceutiche rifiutate, delle farmacie non aperte e delle sedi resesi disponibili a seguito della vincita del concorso da parte del titolare. Le sedi farmaceutiche rifiutate e le farmacie non aperte sono assegnate, secondo l'ordine di graduatoria, agli altri candidati cui non è stata assegnata una delle farmacie messe a concorso, sulla base delle preferenze espresse al momento della domanda. Le sedi farmaceutiche resesi disponibili a seguito della vincita del concorso da parte del titolare, sono assegnate mediante interpello secondo l'ordine di graduatoria, degli altri candidati cui non è stata assegnata una delle farmacie messe a concorso.

25. Nell'attuazione delle disposizioni previste dal comma 24 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 19 a 23.

26. Entro 10 giorni successivi alla conclusione delle assegnazioni ai sensi del comma 24, le assegnazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul Bollettino ufficiale e sul sito *internet* della Regione o della Provincia autonoma.

27. Le sedi farmaceutiche rimaste vacanti al termine dell'espletamento della procedura di cui al comma 24 sono assegnate, nei successivi 30 giorni, mediante interpello dei concorrenti, sulla base della residua graduatoria e con l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 19 a 23. Entro 10 giorni successivi, anche queste ulteriori assegnazioni sono pubblicate sul Bollettino ufficiale e sul sito *internet* della Regione o della Provincia autonoma.

28. La partecipazione al concorso straordinario disciplinato dal presente articolo non conferisce idoneità ai fini dell'acquisto di una farmacia o per ricoprire l'incarico di direttore di farmacia o per acquisire la gestione provvisoria di una farmacia.

29 All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

---

**Tit.1**

IL RELATORE

*Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute e altre disposizioni in materia sanitaria».*

---

**G/1249/1/12**

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249 recante «Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute»,

premessi che:

l'articolo 7 reca disposizioni in materia di farmaci per il trattamento del dolore severo e in materia di semplificazione nella tenuta dei registri degli stupefacenti, al fine di fornire i trattamenti più appropriati per gravi patologie,

impegna il Governo:

a porre in essere per il trattamento di gravi patologie, ove ne sia confermata l'utilità, tutte le misure, anche attraverso il coinvolgimento dell'Agenzia italiana del farmaco, atte a consentire la disponibilità dei prodotti a base di Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC).

---

**G/1249/2/12**

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249 recante «Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi della salute», connessi alla tutela della salute,

premessi che:

che l'articolo 7 reca disposizioni in materia di farmaci per il trattamento del dolore severo, in un'ottica di semplificazione dell'accesso ad alcune specifiche terapie farmacologiche;

che per garantire la reale tutela di tutti i pazienti affetti da dolore severo, sia acuto che cronico, è necessario consentire l'accesso non solo a tutti i principi attivi con specifica indicazione terapeutica, ma anche alle

prestazioni per l'assistenza sanitaria correlate, tra cui i dispositivi medici necessari e indispensabili per l'utilizzo di alcune specifiche terapie farmacologiche;

che nel caso di farmaci per uso intratecale la disponibilità e l'accesso agli stessi non può prescindere dalla contemporanea disponibilità dei dispositivi correlati nonché delle pratiche chirurgiche per il relativo posizionamento, che attualmente prevedono una rimborsabilità legata esclusivamente a determinate e specifiche patologie (DRG) e non al dolore severo né ad uno specifico farmaco;

che solo alcuni pazienti godranno quindi del rimborso previsto da uno specifico DRG, mentre altri, come ad esempio quelli affetti da dolore neuropatico non legato ad altra patologia correlata, sarebbero esclusi, nonostante il chiaro orientamento del Legislatore,

impegna il Governo, anche attraverso il coinvolgimento dell'Agenzia italiana del farmaco,

ad adottare tutte le misure necessarie affinché il Servizio Sanitario Nazionale garantisca tutte le prestazioni per l'assistenza sanitaria correlate al trattamento del dolore di grado severo, sia esso acuto che cronico, per una reale applicazione sull'intero territorio nazionale della terapia del dolore.

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Giovedì 31 maggio 2007

**80<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**SODANO**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Giacomo Aiello, consigliere giuridico del Capo del Dipartimento della protezione civile, e la dottoressa Marta Di Gennaro, direttore generale dell'Ufficio di previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi antropici del Dipartimento della protezione civile; il dottor Sandro De Franciscis, presidente della provincia di Caserta ed il dottor Riccardo Di Palma, presidente della provincia di Napoli, il dottor Angelo Paladino, assessore della provincia di Salerno, il dottor Oreste Ciasullo, sindaco del comune di Savignano Irpino, accompagnato dal dottor Nicola Savignano, assessore del medesimo comune; il dottor Matteo Fusilli, presidente di Federparchi, accompagnato dal dottor Amilcare Troiano, vice presidente di Federparchi, la dottoressa Rosanna Sergio, commissario straordinario del comune di Terzigno, il dottor Aldo Giangregorio, sindaco del comune di Sant'Arcangelo Trimonte, accompagnato dal dottor Romeo Pisani, vice sindaco del medesimo comune; il dottor Palmiro Cornetta, sindaco del comune di Serre, accompagnato dall'avvocato Gennaro Borriello, dal dottor Raffaele Falce e dal dottor Adriano Gugliucello.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attività della protezione civile in relazione alle situazioni emergenziali del Paese: audizione del Consigliere giuridico del Capo del Dipartimento della protezione civile, del Direttore generale dell'Ufficio di previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi antropici del Dipartimento della protezione civile, dei Presidenti delle province di Salerno, Napoli e Caserta, del Presidente della Federparchi, dei sindaci dei comuni di Savignano Irpino, Sant'Arcangelo Trimonte e Serre e del commissario straordinario del comune di Terzigno

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente SODANO introduce l'audizione della dottoressa Di Gennaro e dell'avvocato Aiello.

La dottoressa DI GENNARO consegna una relazione scritta e rileva che il piano dei rifiuti non è ancora pronto perché sono in corso riunioni finalizzate alla sua predisposizione; al riguardo occorre tener presente che si è in attesa dei contributi di competenza dei presidenti delle province nominati subcommissari con il decreto-legge n. 61 del 2007. Sono altresì in corso le attività necessarie alla predisposizione della discarica di Serre, che richiede anche una bonifica e la predisposizione di un sito di stoccaggio.

Il sito di Savignano Irpino è stato indicato dal presidente della provincia di Avellino ed esiste già in ordine ad esso un progetto approvato; peraltro, la realizzazione di questo sito e di quello di Sant'Arcangelo Trimonte sarà completata prevedibilmente entro tempi non inferiori ai 3-4 mesi. Il sito di Terzigno, che sarà completato in circa 3 mesi, è stato scelto con molta sofferenza, trattandosi di area protetta, ma la sua individuazione si è resa necessaria visto che nell'area di Napoli non esistono siti utilizzabili lontani dall'abitato. La Commissione europea ha rappresentato, riguardo a questo sito, l'opportunità di acquisire il consenso del Ministero dell'ambiente e di procedere alla ricomposizione morfologica.

Il senatore FERRANTE (*Ulivo*) fa presente che il Commissario delegato deve procedere con determinazione alla individuazione dei siti di compostaggio, senza i quali il ciclo dei rifiuti non potrà mai chiudersi, cosicché l'emergenza continuerà a protrarsi con pesanti conseguenze per i cittadini.

Chiede quindi chiarimenti in ordine alla utilizzazione quale sito di stoccaggio di un'area prossima al sito di Macchia Soprana e sottolinea la necessità di disporre quanto prima di relazioni tecniche dettagliate per ciascuno dei quattro siti destinati a discarica.

Il senatore LIBÈ (*UDC*) si associa alla richiesta del senatore Ferrante di una pronta trasmissione delle relazioni tecniche sulle discariche e fa presente che i tempi di realizzazione di queste ultime illustrati dalla dot-

toressa Di Gennaro appaiono piuttosto lunghi rispetto all'attuale situazione dei rifiuti in Campania.

Chiede quindi chiarimenti in ordine alla specifica situazione del sito di Sant'Arcangelo Trimonte, al sito di stoccaggio provvisorio di Acerra e alla possibilità, da taluni prospettata, di trasferire una parte dei rifiuti in Romania.

La dottoressa DI GENNARO osserva che l'ostilità dei cittadini ad ospitare impianti di compostaggio ha sinora fortemente ostacolato la loro realizzazione; al momento, solo 7 impianti sono stati accettati e di essi uno è stato realizzato e 2 sono in fase di realizzazione.

L'11 giugno prossimo il direttore generale competente del Ministero dell'ambiente si recherà presso la Commissione europea per presentare una relazione tecnica sulle quattro discariche e pertanto per quella data saranno senz'altro disponibili le informazioni tecniche richieste dai senatori Ferrante e Libè.

Il Ministero dell'ambiente sta attualmente verificando l'esistenza di un qualche spiraglio per il trasferimento dei rifiuti in Romania, anche se l'iniziale risposta del Governo rumeno acquisita per via diplomatica non era di disponibilità.

Il sito di stoccaggio di Acerra è stato scelto in considerazione della sua elevata idoneità e nonostante l'opposizione del sindaco, mentre la scelta di Sant'Arcangelo Trimonte è stata effettuata dal Presidente della relativa provincia.

Il senatore LIBÈ (*UDC*) ricorda che il suo Gruppo si è astenuto sulla conversione del decreto-legge n. 263 del 2006.

Il presidente SODANO ricorda che l'opposizione del sindaco di Acerra al sito di stoccaggio è derivata anche dall'esistenza di un impegno solenne del dottor Bertolaso a fare del sito di Acerra un'area di mitigazione ambientale.

Il senatore FERRANTE (*Ulivo*) rileva che l'opposizione di un sindaco non rende di per sé illegittima la scelta di un sito.

Il senatore CONFALONIERI (*RC-SE*) chiede chiarimenti in ordine ai contenuti e alle priorità del piano integrato industriale dei rifiuti di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 61 del 2007.

Il senatore PIGLIONICA (*Ulivo*) fa presente che da una decina di anni i comuni scelti per ospitare discariche o impianti di compostaggio sono sempre gli stessi, circa una decina, e questo rende più comprensibile l'ostilità delle popolazioni interessate.

Dopo aver chiesto ragguagli in ordine all'esistenza di un piano cave e al soggetto che dovrà gestire il termovalorizzatore di Acerra, sottolinea la necessità di valutare con grande prudenza la costituzionalità delle dispo-

zioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 61 del 2007, che prevedono l'insequestrabilità dei siti.

Il senatore D'ALÌ (*FI*) chiede ragguagli in ordine ai tempi di trasmissione di relazioni tecniche approfondite, anche sotto i profili economici, sui siti destinati a discarica, facendo presente che la relazione relativa al sito di Serre dovrà essere particolarmente precisa con riferimento al previsto intervento di disboscamento.

Chiede quindi se la realizzazione di un sito potrebbe essere avviata in assenza della valutazione di incidenza e se sono già state adottate le ordinanze previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2007.

Sottolinea quindi la dubbia legittimità costituzionale della disposizione che consente al Commissario delegato di disporre l'accorpamento dei Consorzi e di quella che sospende l'efficacia dei sequestri decisi dall'Autorità giudiziaria.

Il senatore BELLINI (*SDSE*) fa presente che la situazione attuale è la dimostrazione del fallimento del piano di gestione dei rifiuti a suo tempo definito e chiede ragguagli in ordine agli affidamenti diretti eventualmente già disposti dal Commissariato.

Il senatore PALUMBO (*Ulivo*) chiede chiarimenti riguardo il sito di stoccaggio di Taverna del Re e alle iniziative assunte in tema di raccolta differenziata all'indomani dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 263 del 2006.

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) fa presente che il puro e semplice susseguirsi di decreti-legge in assenza di un piano organico di gestione dei rifiuti rischia di incancrenire l'emergenza in Campania e osserva che ai fini dell'esame del disegno di legge n. 1566 appare indispensabile la trasmissione al Parlamento almeno di una bozza di tale piano.

Sottolinea quindi l'aleatorietà della clausola di invarianza della spesa recata dall'articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2007 e l'urgenza di disporre di relazioni tecniche approfondite sui siti destinati a discarica.

Il presidente SODANO rileva che in questo momento appare fondamentale disporre di un cronoprogramma dettagliato in grado di indicare la sorte dei rifiuti che verranno prodotti in Campania di qui ad un anno.

Chiede quindi ragguagli in ordine ai tre subcommissari soppressi con l'articolo 6 del decreto-legge n. 61 del 2007.

L'avvocato AIELLO fa presente che il dottor Bertolaso non ha potuto partecipare all'audizione odierna poiché malato e rileva che la quotidiana necessità di affrontare l'emergenza assorbe interamente in questo momento le capacità della struttura commissariale.

Il decreto legge n. 61 del 2007 segna una svolta di grande rilievo nel senso della responsabilizzazione degli enti territoriali competenti, in particolare delle province; la stessa predisposizione del piano di gestione dei rifiuti richiede la formulazione di proposte credibili da parte di tali enti.

Il commissariato ha a suo tempo predisposto, nelle sue grandi linee, l'aggiornamento del piano regionale contemplato dal decreto-legge n. 263 del 2006, per il quale era peraltro prevista l'intesa con il Ministro dell'ambiente e con la regione Campania; ora il nuovo decreto prevede un piano che dovrà servire ad incoraggiare gli operatori industriali a partecipare al ciclo campano dei rifiuti.

In ordine all'affidamento del servizio di smaltimento, va precisato che Federambiente si è dichiarata disponibile a dare vita ad un consorzio di aziende a prevalente capitale pubblico per la gestione dei rifiuti in Campania; peraltro non è detto che il soggetto gestore debba essere necessariamente individuato mediante affidamento diretto, esistendo anche l'alternativa della gara.

La disposizione sulla sospensione degli effetti dei sequestri giudiziari sarà attuata in aperta e continua interlocuzione con gli uffici giudiziari territorialmente competenti; comunque i provvedimenti di sequestro rivestono natura cautelare e devono ritenersi per questo non assistiti dalla copertura costituzionale relativa alle attribuzioni della magistratura.

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) fa presente che le esigenze di collaborazione con la magistratura avrebbero potuto benissimo essere soddisfatte attraverso la nomina di custodi giudiziari.

L'avvocato AIELLO fa presente che il custode giudiziario può solo conservare il bene e non utilizzarlo.

Il senatore PIGLIONICA (*Ulivo*) osserva che a destare preoccupazione è soprattutto la previsione della futura insequestrabilità dei siti.

L'avvocato AIELLO fa presente che sinora sono stati commissariati cinque consorzi per la raccolta differenziata, a dimostrazione dell'impegno profuso in questa direzione, e ricorda che le deleghe ai subcommissari presidenti di provincia sono state definite con apposita ordinanza.

Quanto poi alla copertura finanziaria degli interventi da realizzare, il Ministero dell'economia ha comunicato che risorse si renderanno disponibili in sede di assestamento del bilancio, cosicché al momento occorre fare affidamento sui fondi della contabilità speciale e sugli introiti della tariffa.

Il contratto con la FIBE ha di fatto prodotto sino al 14 dicembre dello scorso anno più di 4 milioni di tonnellate di balle di rifiuti, il costo di smaltimento delle quali non deve gravare sul pubblico erario, bensì sulle precedenti affidatarie del servizio.

Il senatore PALUMBO (*Ulivo*) chiede chiarimenti in ordine al contenzioso con le società già affidatarie del servizio.

L'avvocato AIELLO precisa che il commissariato attuerà gli interventi necessari in danno dei soggetti già affidatari.

La dottoressa DI GENNARO si riserva di far pervenire quanto prima alla Commissione il cronoprogramma relativo all'attuale fase di emergenza.

La senatrice MONGIELLO (*Ulivo*) chiede chiarimenti in ordine ai siti di Savignano Irpino e di Difesa Grande.

La dottoressa DI GENNARO fa presente che il sito di Savignano Irpino sarà dedicato ai rifiuti provenienti dalla provincia di Avellino, mentre quello di Difesa Grande sarà messo in sicurezza e quindi dedicato al periodo intermedio.

Il presidente SODANO sottolinea la necessità di disporre di una relazione anche sulla copertura finanziaria degli interventi che saranno effettuati nel breve periodo dal commissariato.

L'avvocato AIELLO assicura che il commissariato fornirà i dati richiesti e fa presente che per gli interventi da attuare si intende utilizzare i residui esistenti e gli introiti del corrispettivo del servizio di smaltimento dei rifiuti.

Il presidente SODANO ringrazia i soggetti auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta, sospesa alle ore 10,30, riprende alle ore 11,25.*

Il presidente SODANO avverte che il Presidente della provincia di Salerno, trovandosi nell'impossibilità di partecipare all'audizione odierna, ha delegato l'avvocato Angelo Paladino, assessore alle politiche ambientali della medesima provincia e coordinatore dell'ufficio del subcommissario per l'emergenza rifiuti.

Introduce quindi l'audizione dell'avvocato Paladino.

L'avvocato PALADINO ricorda che già in data 7 marzo 2007 la provincia di Salerno aveva provveduto ad indicare il sito di Macchia Soprana come sede di discarica; successivamente la Fondazione Università di Salerno è stata incaricata di elaborare il relativo progetto, mentre la realizzazione della discarica è stata affidata al consorzio Salerno 2 e la cantierizzazione sarà avviata il 7 giugno.

La discarica di Macchia Soprana avrà una estensione di 40.000 metri quadri e una capacità compresa tra 300.000 e 400.000 metri cubi, mentre il sito di stoccaggio provvisorio potrebbe avere una estensione di 20.000 metri quadri e una capacità di 150.000 metri cubi.

Il presidente SODANO chiede chiarimenti in ordine ai costi degli interventi relativi alla discarica e al sito di stoccaggio.

L'avvocato PALADINO fa presente che la discarica di Macchia Soprana avrà un costo di realizzazione pari a non meno di 4,5 milioni di euro, ai quali vanno sommati i costi relativi al sito di stoccaggio provvisorio e agli interventi per la mobilità viaria; al momento non è dato comprendere con quali risorse saranno coperti tali costi.

Il senatore FERRANTE (*Ulivo*) osserva che, date le particolari caratteristiche dell'attuale fase di emergenza, uno degli aspetti migliori del decreto-legge n. 61 del 2007 è senz'altro costituito dalla responsabilizzazione delle Province.

Il senatore PIGLIONICA (*Ulivo*) ricorda che la perversione del sistema di gestione dei rifiuti in Campania è tale che si pensa ormai che lo Stato debba coprire i costi di realizzazione delle discariche, mentre nelle situazioni non emergenziali sono le Province a sostenere quei costi.

Il presidente SODANO ricorda che il commissario delegato al momento preleva direttamente gli introiti della Tarsu.

Il senatore PALUMBO (*Ulivo*) chiede ragguagli in ordine all'ipotesi di realizzare un termovalorizzatore a Salerno e all'esistenza presso la struttura commissariale di personale in grado di essere incaricato della progettazione di discariche.

L'avvocato PALADINO fa presente che il commissariato per l'emergenza ha sostenuto che la discarica di Macchia Soprana non poteva essere progettata dalla sua struttura, trattandosi di un sito indicato dalla provincia di Salerno in alternativa a quello di Valle della Masseria.

Il presidente SODANO chiede maggiori informazioni in ordine ai siti di compostaggio.

Il senatore FERRANTE (*Ulivo*) ricorda che oggi la dottoressa Di Gennaro ha sostenuto che è stato possibile individuare solo sette siti di compostaggio a causa dell'opposizione delle popolazioni locali.

L'avvocato PALADINO osserva che il 15 dicembre scorso la provincia di Salerno ha indicato come siti di compostaggio Pagani, Salerno, Sala Consilina e Vallo della Lucania, ma per tutti questi siti si è ancora in attesa dell'autorizzazione del commissario.

Il senatore PALUMBO (*Ulivo*) chiede ragguagli relativamente alle rispettive competenze del commissario delegato e dei subcommissari.

L'avvocato PALADINO ricorda che il commissario delegato ha precisato con apposita nota che spettano ai subcommissari solo attività istruttorie, di controllo, di monitoraggio e di formulazione di proposte sulla base delle direttive del commissario medesimo.

Il presidente SODANO ringrazia l'avvocato Paladino per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Avverte che il presidente della provincia di Avellino ha comunicato di non poter partecipare alla seduta odierna.

Introduce quindi l'audizione del Presidente della provincia di Napoli, dottor Riccardo Di Palma.

Il dottor DI PALMA fa presente che la provincia di Napoli, che copre l'otto per cento del territorio campano, ma che è abitata dal sessanta per cento della popolazione regionale – e che già ospita discariche serventi l'intera regione, impianti per il CDR ed un termovalorizzatore –, ritiene che l'emergenza rifiuti debba essere affrontata in una prospettiva di solidarietà regionale e non di provincializzazione.

Il presidente SODANO chiede ragguagli riguardo l'esistenza di comuni disposti ad ospitare siti di compostaggio.

Il dottor DI PALMA rileva che nella zona di Giugliano e Villaricca è in atto una riflessione tra i sindaci sulla possibilità di accogliere un sito di compostaggio, mentre il comune di Napoli è intenzionato a dotarsi di un impianto di questo tipo.

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) fa presente che il testo del decreto-legge n. 61 del 2007 potrebbe essere modificato al fine di precisare i compiti dei subcommissari.

Il senatore PONTONE (*AN*) ricorda che, secondo quanto riportato dagli organi di informazione, la regione Campania avrebbe addebitato alle province la responsabilità dell'attuale situazione.

Il dottor DI PALMA fa presente che la provincia di Napoli ha sempre assicurato la massima disponibilità ed il massimo impegno sul fronte dell'emergenza rifiuti.

Il presidente SODANO ringrazia il dottor Di Palma per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Introduce quindi l'audizione del presidente di Federparchi, dottor Matteo Fusilli, che è accompagnato dal dottor Amilcare Troiano, vice presidente di Federparchi.

Il dottor FUSILLI ricorda che la legge-quadro sulle aree protette vieta l'apertura di cave e discariche all'interno di tali aree e che, nel

caso del parco del Vesuvio, occorre tener presente anche che esso comprende aree ZTS e SIC.

Il dottor TRIOIANO, dopo aver rilevato che il parco del Vesuvio è parte integrante del patrimonio mondiale dell'umanità e che il litorale vesuviano è stato ricompreso tra i siti di bonifica di interesse nazionale anche al fine di realizzare la bonifica delle cave presenti nel comune di Terzigno, osserva che al momento non è ancora nota la localizzazione della discarica da aprire nel territorio di questo comune.

Il senatore FERRANTE (*Ulivo*) fa presente che non può non destare sconcerto la scelta di individuare un sito da destinare a discarica all'interno di un'area protetta e che occorre impegnarsi per ridurre il più possibile il danno in tal modo arrecato al parco del Vesuvio, in particolare individuando nella FOS il solo tipo di rifiuto recapitabile nel sito.

Il senatore PONTONE (*AN*) chiede ragguagli in ordine alla posizione assunta dal Commissario per le bonifiche.

Il presidente SODANO chiede chiarimenti riguardo la situazione viaria della zona di Terzigno e rileva che da parte del dottor Mascazzini è stata prospettata la possibilità di recapitare FOS nel sito di Terzigno, fermandola però a sette metri dalla linea del suolo, così da poter attuare la riconfigurazione morfologica della cava.

Il dottor TROIANO fa presente che solo una strada sterrata conduce alle cave ipotizzabili come sito, vicino alle quali si trovano tre ville romane, e ricorda che in passato il progetto di utilizzare FOS per riconfigurare una delle cave è fallito a causa della cattiva qualità della FOS offerta.

Il senatore FERRANTE (*Ulivo*) ricorda che la Commissione ha chiesto al commissariato una particolareggiata relazione tecnica sui quattro siti individuati.

Il presidente SODANO ringrazia il dottor Fusilli ed il dottor Troiano per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Introduce quindi l'audizione del dottor Oreste Ciasullo, sindaco del comune di Savignano Irpino, accompagnato dal dottor Nicola Savignano, del dottor Aldo Giangregorio, sindaco del comune di Sant'Arcangelo Trimonte, accompagnato dal dottor Romeo Pisani, del dottor Palmiro Cornetta, sindaco del comune di Serre e dalla dottoressa Rosanna Sergio, commissario straordinario del comune di Terzigno.

Il dottor GIANGREGORIO ricorda che il comune di Sant'Arcangelo Trimonte ha circa 600 abitanti e presenta un'estensione pari a 9 km<sup>2</sup> e

che la decisione di aprire una discarica non è stata preceduta da alcun preavviso o comunicazione.

Il dottor PISANI fa presente che il comune di Sant'Arcangelo Trimonte ha già ospitato prima una discarica comunale e poi una discarica regionale, che è stata aperta senza bonificare quella comunale malgrado gli impegni al riguardo assunti dal Commissario delegato. Anche in considerazione dell'esperienza del passato, il comune si è fermamente opposto all'apertura della nuova discarica, che sarebbe il terzo, distinto sito aperto nel territorio comunale.

Il presidente SODANO chiede chiarimenti riguardo la posizione assunta dalla provincia di Benevento.

Il dottor PISANI fa presente che il presidente della provincia ha proposto di destinare alla discarica ceneri ed inerti.

Il dottor CIASULLO sottolinea l'incomprensibilità della posizione assunta dal Presidente della provincia di Avellino ed osserva che nel territorio di Savignano Irpino non esiste alcuna cava, tanto che per la realizzazione della discarica si dovrà operare uno svuotamento di centinaia di migliaia di metri cubi di terreno in una zona interessata da gravi fenomeni di dissesto idrogeologico.

La dottoressa SERGIO ricorda che in una riunione svoltasi il 24 maggio con il Commissario delegato sono state annunciate la costituzione di un tavolo tecnico e l'intenzione di utilizzare il sito di Terzigno per il recapito di FOS in conformità ad un protocollo di intesa stipulato nel 2004.

Il senatore TECCE (*RC-SE*) chiede ragguagli riguardo l'esistenza di un verbale della riunione.

La dottoressa SERGIO fa presente di non essere a conoscenza dell'esistenza o meno di un verbale e ricorda che i rappresentanti dei partiti politici presenti alla riunione, pur manifestando qualche perplessità, non hanno espresso contrarietà all'ipotesi di depositare FOS nel sito.

La senatrice MONGIELLO (*Ulivo*) rileva che il decreto-legge n. 263 del 2006, all'articolo 5, comma *2-quater*, stabilisce che il Commissario delegato deve sentire i presidenti delle regioni confinanti qualora le discariche siano situate in prossimità di centri abitati ricadenti in altre regioni, e ricorda che la regione Puglia, al pari della provincia di Foggia, ha espresso parere contrario all'apertura della discarica di Savignano Irpino, che si trova a pochi metri dal confine regionale.

L'avvocato BORRIELLO fa presente che il 17 maggio scorso l'Avvocatura dello Stato ha presentato, a seguito dell'entrata in vigore del de-

creto-legge n. 61 del 2007, un'istanza per la sospensione del provvedimento con il quale il Tribunale di Salerno aveva inibito al Commissario delegato l'allestamento della discarica di Valle della Masseria; il Tribunale con un'ordinanza del 28 maggio ha affermato che il decreto-legge, riferendosi genericamente al territorio di Serre e non alla località Valle della Masseria, non comporta l'effetto di sospendere il provvedimento cautelare a suo tempo adottato, effetto che peraltro ad avviso del Tribunale sarebbe stato comunque viziato da incostituzionalità.

Il dottor FALCE rileva che la pretesa di aprire indiscriminatamente discariche con decreto-legge è destinata ad infrangersi contro le competenze della magistratura e contro l'inviolabilità delle norme costituzionali.

Il dottor CORNETTA osserva che il comune di Serre deve purtroppo confrontarsi con l'ostilità del commissariato, che non appare disposto a prendere in considerazione le ragionevoli proposte avanzate responsabilmente dal medesimo comune.

Il senatore LIBÈ (*UDC*) ricorda che l'audizione dei sindaci dei comuni interessati dall'apertura delle nuove discariche è stata da lui richiesta e fa presente che il commissario delegato non ha minimamente rispettato le disposizioni del decreto-legge n. 263 del 2006 che impongono il confronto con le comunità e le popolazioni locali.

Chiede quindi ragguagli relativamente all'eventuale trasmissione ai comuni da parte del medesimo commissario di una relazione tecnica sui siti da utilizzare.

Il dottor GIANGREGORIO fa presente che nessuna relazione tecnica è pervenuta ai comuni.

Il dottor PISANI osserva che il sito di Sant'Arcangelo Trimonte non è stato individuato a seguito di una riunione con i sindaci della provincia.

Il presidente SODANO rileva che occorrerebbe fare chiarezza sul modo in cui si è giunti all'individuazione del sito di Sant'Arcangelo Trimonte.

Il dottor CIASULLO fa presente che, a seguito dell'indicazione del sito come discarica da parte della provincia di Avellino, il comune di Savignano Irpino ha chiesto il distacco da tale provincia e l'unione con la provincia di Foggia.

Il presidente SODANO ringrazia i soggetti auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta, sospesa alle ore 13,55, riprende alle ore 15.*

Il presidente SODANO introduce l'audizione del presidente della provincia di Caserta, dottor Sandro De Franciscis.

Il dottor DE FRANCISCIS ricorda che già nel settembre 2005 la provincia di Caserta aveva sostenuto la necessità di operare nella direzione di una provincializzazione della gestione dei rifiuti, anche al fine di responsabilizzare gli enti locali, e fa presente che nello scorso autunno a seguito di un confronto tra provincia, comune di Caserta e commissariato venne individuato il sito di Lo Uttaro, che è stato poi aperto quattro settimane or sono.

Sottolinea quindi l'esigenza di risolvere il gravissimo problema delle balle di rifiuti stoccate nel territorio casertano e di mettere ordine nell'intricato e perverso intreccio di competenze commissariali oggi riscontrabile in Campania.

Segnala l'opportunità di pervenire ad una modificazione dell'articolo 3 del decreto-legge legge n. 61 del 2007, che irragionevolmente limita soltanto a pochi comuni della provincia di Napoli l'operatività del divieto di localizzazione di nuove discariche in assenza di interventi di riqualificazione o bonifica.

Il senatore PALUMBO (*Ulivo*), dopo aver rilevato che l'articolo 3 del decreto-legge n. 61 tiene conto della peculiare situazione di alcuni comuni del napoletano, osserva che il gigantesco problema delle ecoballe dovrebbe essere affrontato ponendo a carico delle aziende già affidatarie del servizio i costi dell'intervento di smaltimento.

Il presidente SODANO fa presente che si potrebbe forse valutare l'ipotesi di ricomprendere nell'ambito di operatività dell'articolo 3 del decreto tutte le aree rientranti nei siti di bonifica di interesse nazionale.

Il senatore BELLINI (*SDSE*) chiede una valutazione del soggetto audito circa l'opportunità di prevedere che siano le regioni e le province a provvedere alla formulazione del piano di gestione dei rifiuti, nonché circa l'eventuale coordinamento tra la normativa recata dal recente decreto-legge e la legislazione regionale sugli ATO.

Il dottor DE FRANCISCIS rileva che la parte nord della provincia di Napoli e la parte sud della provincia di Caserta sono egualmente interessate da gravi e diffuse situazioni di degrado ed osserva che in via di principio appare senz'altro preferibile la soluzione di affidare alle province la competenza relativa all'elaborazione del piano di gestione dei rifiuti.

Il presidente SODANO ringrazia il dottor De Franciscis per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato ad altra seduta.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI*

Il presidente SODANO avverte che lo svolgimento dell'interrogazione 3-00431 è rinviato ad altra seduta e che pertanto la seduta pomeridiana di oggi, prevista per le ore 15, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Giovedì 31 maggio 2007

*Presidenza del Presidente*  
Leoluca ORLANDO

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

Leoluca ORLANDO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno, per passare immediatamente all'esame del provvedimento C. 585 Di Gioia.

La Commissione concorda.

**Disposizioni per la ricostruzione dei territori del Molise e della Puglia colpiti dagli eventi sismici dell'ottobre 2002**

C. 585 Di Gioia

(Parere alla VIII Commissione della Camera)

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Claudio MOLINARI (*AUT*), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, che reca disposizioni tese a promuovere interventi di ricostruzione nei territori del Molise e della Puglia, colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002. Osserva che il testo contempla previsioni che afferiscono, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, all'ambito della protezione civile, materia di legislazione concorrente Stato – regioni. Sottolinea quindi che le misure prospettate dalla proposta di legge si collocano nel quadro degli interventi previsti dall'articolo 119, comma 5, della Costituzione, che consente che lo Stato destini risorse aggiuntive ed effettui interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per promuovere lo sviluppo economico e per rimuovere gli squilibri economici e sociali; aggiunge che talune previsioni del testo rientrano altresì nell'ambito della materia «perequazione delle risorse finanziarie», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *e*), della Costituzione. Precisa

quindi che le finalità perseguite dalla proposta di legge attengono in particolare all'istituzione, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 2, di fondi speciali con riserva di destinazione ed alla definizione di una speciale disciplina per gli interventi di ricostruzione nei territori delle suddette regioni. Si sofferma poi sui contenuti dell'articolo 3, secondo cui, al fine di programmare i predetti interventi di ricostruzione delle regioni colpite dalla crisi sismica, il Governo, le regioni e gli enti locali debbano ricorrere all'intesa istituzionale di programma, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni; la predetta intesa, evidenzia, deve avere per oggetto gli interventi strettamente finalizzati alla ricostruzione, le relative modalità, le risorse, i tempi di attuazione ed i soggetti responsabili. Rileva che, ai sensi dell'articolo 7, le regioni predispongono, d'intesa con i comuni, un programma di interventi di recupero dell'edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dal sisma, con la finalità di provvedere all'adeguamento antisismico degli edifici esistenti danneggiati e di ricostruire quelli distrutti; riferisce quindi sull'articolo 8, per il quale il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con le regioni e con i comuni interessati, predisporre un piano di misure di ripristino, di recupero e di restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica e un piano finanziario. Ravvisa in conclusione l'opportunità che nel testo sia maggiormente precisato, a tutela delle popolazioni interessate, che nella assegnazione dei fondi di cui all'articolo 2 occorre tener conto dei criteri che prevedano una erogazione adeguata e rispettosa delle priorità connesse alla diversa intensità del sisma e delle esigenze dei territori più fortemente danneggiati. Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, dichiara di condividere l'osservazione da ultimo formulata dal relatore; rileva quindi che l'elenco dei comuni indicati all'articolo 1, comma 3, inclusi nel territorio della provincia di Foggia, comprende sia i comuni che hanno avanzato richiesta di assistenza in quanto maggiormente colpiti dall'evento sismico, sia gli altri comuni mediamente o lievemente danneggiati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti**

S. 1566 Governo

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione del Senato)

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Emanuele SANNA (*Ulivo*), *relatore*, riferisce che il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 61/2007 è volto ad attivare misure straordinarie per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri compiti agli enti ordinariamente competenti. Evidenzia che il provvedimento d'urgenza contiene disposizioni relative ad un settore, quello della gestione e dello smaltimento di rifiuti, che rientra nell'ambito della materia ambientale, assegnata dall'articolo 117, comma 1, lettera s), della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato. Valuta favorevolmente le previsioni di cui all'articolo 6, che, per consentire un graduale rientro nelle competenze ordinarie, statuiscono la nomina dei Presidenti delle province quali sub-commissari per l'emergenza rifiuti, al fine di assicurare la realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale. Esprime tuttavia perplessità sui contenuti dell'articolo 9, su cui si sofferma diffusamente, sottolineando che potrebbe apparire lesiva delle competenze della regione l'attribuzione al Commissario delegato del compito di adottare un Piano per la realizzazione di un ciclo industriale integrato dei rifiuti in sostituzione del Piano regionale di gestione dei rifiuti; rileva che tale previsione potrebbe trovare giustificazione solo nel quadro di una effettiva conclusione dello stato di emergenza entro il termine del 31 dicembre 2007 fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007. Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, nel condividere le considerazioni espresse dal relatore, rileva che l'articolo 9 presenta una formulazione non chiara rispetto alle modalità attraverso cui il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti adotta, in sostituzione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, il Piano per la realizzazione di un ciclo industriale integrato dei rifiuti. Sostiene quindi che tale previsione rischia di configurare una lesione dell'assetto delle competenze definite ai sensi del titolo V della Costituzione.

Il deputato Domenico ZINZI (*UDC*) richiama l'esigenza ormai indifferibile di procedere ad un tempestivo superamento dello stato emergenziale nella regione Campania, affinché gli enti territorialmente competenti possano riappropriarsi delle proprie funzioni istituzionali in un settore particolarmente delicato quale quello ambientale e della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Il deputato Emanuele SANNA (*Ulivo*), *relatore*, ribadisce che in Campania si profila un'emergenza di carattere igienico-sanitaria ormai incontrollabile. Ritiene corretta l'impostazione cui si ispira il provvedimento d'urgenza, tendente ad affermare un graduale trasferimento delle attività di gestione dei rifiuti in ambito provinciale. Ritiene al riguardo opportuno attribuire un più incisivo ruolo, con corrispondente assunzione di responsabilità istituzionale e politica, ai presidenti delle province, nominati sub-

commissari per l'emergenza rifiuti ai sensi dell'articolo 6 del testo in esame.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, osserva che la situazione nella regione Campania ha ormai superato il limite di guardia, al punto che si è resa addirittura necessaria una presa di posizione del Presidente della Repubblica sull'urgenza di apprestare le più idonee misure volte al tempestivo superamento della crisi ambientale.

Il senatore Claudio MOLINARI (*AUT*), nel ricordare che lo stato di emergenza in Campania è stato prorogato da precedenti interventi normativi del Governo fino al 31 dicembre 2007, manifesta l'auspicio che entro tale data sia possibile riprendere effettivamente l'ordinaria gestione del ciclo dei rifiuti. Rileva quindi la mancanza di una chiara ripartizione di competenze in materia ambientale tra i diversi enti preposti alla tutela del territorio, tra cui in particolare i consorzi di bacino e le province. Stigmatizza poi la circostanza che sia necessario un provvedimento d'urgenza del Governo per individuare, presso i comuni, i siti da destinare a discarica per lo smaltimento dei rifiuti. Esprime perplessità anche in riferimento alla previsione di cui all'articolo 2, che attribuisce al Commissario delegato il potere di utilizzare gli impianti, le cave e le discariche anche se sottoposti a provvedimento di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.

Il deputato Domenico ZINZI (*UDC*) evidenzia che in Campania sussiste una grave situazione di emergenza non soltanto in relazione alla vicenda dei rifiuti ma anche sul versante della sanità. Ritiene che di tali criticità sia responsabile il Governo, che non ha saputo, sin dall'inizio, individuare adeguate soluzioni e che limita la propria azione ad una ripetuta quanto inutile erogazione di risorse che non paiono certamente sufficienti a superare le predette condizioni di criticità ambientale e sanitaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi**

S. 1366 Governo

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato)

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Marisa NICCHI (*SDpSE*), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, che reca disposizioni inerenti all'organizzazione ed all'attività delle Autorità indipendenti di regolazione, vigilanza e garanzia dei mercati, al fine di razionalizzarne i compiti di promozione

della concorrenza, e con l'obiettivo di perseguire una piena promozione della trasparenza dei mercati. Sottolinea che le finalità complessive del provvedimento, riconducibili alla promozione della concorrenza ed allo sviluppo dei mercati, risultano prevalentemente connesse alla materia di competenza esclusiva statale «tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza» di cui alla lettera *e*), comma 2, dell'articolo 117 della Costituzione. Si sofferma quindi sulle previsioni del testo che istituiscono e regolano nuove *authorities* ed a quelle che apportano modifiche alla disciplina di enti ed organismi di garanzia di rilievo nazionale, e che attengono, rileva, all'ambito della materia «ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *g*), della Costituzione. Valuta favorevolmente la previsione dell'articolo 1, comma 3, in cui viene espressamente fissata la clausola di salvaguardia secondo cui restano ferme le competenze di regioni ed enti locali previste dalla normativa vigente. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, richiama l'attenzione dei colleghi sulla previsione di cui all'articolo 1, secondo cui le disposizioni del testo in esame sarebbero riconducibili all'ambito della garanzia dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali dei cittadini consumatori e utenti, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione. Ravvisa l'esigenza, sul punto, di acquisire utili informazioni in occasione dell'audizione del Ministro dello sviluppo economico che dovrebbe svolgersi entro la metà del mese di giugno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Nuove norme in materia di parto**

C. 589 Lucchese e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(*Esame testo unificato e conclusione – Parere favorevole*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatrice Fiorenza Bassoli, illustra i contenuti del provvedimento in esame, recante norme tese a promuovere un'adeguata assistenza alla nascita, tutelando i diritti e la libera scelta della gestante; ad assicurare la tutela della salute materna e del nascituro, nonché il benessere delle famiglie; ad assicurare idonei livelli di assistenza in tutte le situazioni di gravidanza e di parto a rischio dal punto di vista medico, psicologico e sociale. Sottolinea che il testo reca disposizioni aventi ad oggetto in via prioritaria profili afferenti alla «tutela della salute», assegnata dall'articolo 117, comma 3,

della Costituzione, alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni. Evidenzia quindi che il provvedimento incide sui livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione. Illustra quindi la proposta di parere favorevole predisposta dal relatore (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

ALLEGATO 1

**Disposizione per la ricostruzione dei territori del Molise e della Puglia colpiti dagli eventi sismici dell'ottobre 2002**

C. 585 Di Gioia

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 585, in corso di esame presso la VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, che reca disposizioni volte a promuovere e sostenere interventi di ricostruzione nei territori del Molise e della Puglia, colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002;

rilevato che il testo reca disposizioni che afferiscono, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, all'ambito della protezione civile, materia di legislazione concorrente Stato – regioni;

considerato che le disposizioni del testo appaiono prevalentemente riconducibili alle previsioni dettate dall'articolo 119, comma 5, della Costituzione, che prevede che lo Stato destini risorse aggiuntive ed effettui interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali; che si rientra inoltre nell'ambito della materia «perequazione delle risorse finanziarie», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione;

rilevato che le finalità perseguite dalla proposta di legge attengono in particolare all'istituzione, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 2, di fondi speciali con riserva di destinazione ed alla definizione di una disciplina speciale, in parte derogatoria rispetto alle norme ordinarie, per gli interventi di ricostruzione nei territori delle suddette regioni;

considerato che l'articolo 3 statuisce che, al fine di programmare i predetti interventi di ricostruzione delle regioni colpite dalla crisi sismica, il Governo, le regioni e gli enti locali debbano ricorrere all'intesa istituzionale di programma, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni; che la predetta intesa deve avere per oggetto gli interventi strettamente finalizzati alla ricostruzione, le relative modalità, le risorse, i tempi di attuazione ed i soggetti responsabili;

rilevato che le regioni, d'intesa con i comuni interessati dalla crisi sismica, dovranno indicare il quadro complessivo dei danni ed il relativo fabbisogno, accompagnato dal programma finanziario di ripartizione delle risorse, con la specifica indicazione delle priorità di intervento sul patrimonio edilizio, anche al fine di assicurare il rientro nelle abitazioni principali dei nuclei familiari alloggiati presso strutture temporanee;

considerato che il comma 3 dell'articolo 1 prevede inoltre che le regioni, d'intesa con i comuni, siano tenute a predisporre una articolata serie di adempimenti, tra i quali definire linee di indirizzo vincolanti per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino degli edifici danneggiati; definire i criteri in base ai quali i comuni perimetrano i centri storici e i nuclei urbani e rurali, maggiormente colpiti, nei quali gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero; realizzare indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati e formulare specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione;

rilevato che l'articolo 6 prevede che la definizione del piano finanziario di interventi a favore delle attività produttive danneggiate dagli eventi sismici competa alle regioni che vi provvederanno d'intesa con i comuni interessati, e che alle stesse regioni, inoltre, competa la definizione delle procedure e delle modalità di erogazione dei relativi contributi;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 7, le regioni predispongono, d'intesa con i comuni, un programma di interventi di recupero dell'edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dal sisma, con la finalità di provvedere all'adeguamento antisismico degli edifici esistenti danneggiati e di ricostruire quelli distrutti; e che l'articolo 8 dispone che il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con le regioni e con i comuni interessati, predisporre un piano di misure di ripristino, di recupero e di restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica e un piano finanziario;

considerato che, ai sensi dell'articolo 9, per i lavori di ricostruzione, ripristino e restauro delle opere pubbliche, le regioni possono determinare, in via preventiva, i criteri tecnico-economici per la scelta dei soggetti da invitare fra quelli richiedenti; e che, per gli interventi relativi ad immobili di proprietà privata, oggetto di contributo pubblico, le regioni adottano apposite direttive per l'approvazione dei progetti e per le verifiche in corso d'opera dei lavori eseguiti potendo disporre, in sede di approvazione dei programmi di recupero, sentiti gli organismi tecnici, deroghe alla normativa tecnica antisismica;

considerato che le disposizioni relative ad interventi, anche finanziari, delle regioni, delle province e dei comuni, non hanno contenuto direttamente precettivo, ma prospettano prevalentemente facoltà la cui attuazione è rimessa ai singoli enti, nella propria autonomia normativa ed amministrativa;

*esprime*

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, a tutela delle popolazioni interessate, che nella assegnazione dei fondi di cui all'articolo 2 si tenga conto dei criteri che prevedano una erogazione adeguata e rispettosa delle priorità connesse alla diversa intensità del sisma e delle esigenze dei territori più fortemente danneggiati.

ALLEGATO 2

**DL 61/07 – Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti**

S. 1566 Governo

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 61/2007, in corso di esame presso la 13<sup>a</sup> Commissione del Senato, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti;

considerato che il testo contiene disposizioni in materia di gestione e smaltimento di rifiuti, settore che rientra nell'ambito della materia ambientale, assegnata dall'articolo 117, comma 1, lettera s), della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato;

considerato che il novero dei poteri di deroga consentiti per motivi di protezione civile deve essere inserito in un sistema di collaborazione e ripartizione delle competenze tra Stato ed enti locali, riconoscendo al primo le funzioni di promozione e coordinamento degli interventi ed ai secondi la gestione degli interventi sul territorio;

valutata favorevolmente l'impostazione del testo in esame in cui vengono previsti significativi interventi degli enti locali e della regione nella direzione di una decisione il più possibile partecipata e condivisa sulle misure volte a contrastare l'emergenza, con un maggiore coinvolgimento nel ciclo di gestione e smaltimento rifiuti della regione e dei presidenti delle province;

rilevato l'articolo 6, che prevede, per consentire un graduale rientro nelle competenze ordinarie, la nomina dei Presidenti delle province quali sub-commissari per l'emergenza rifiuti, al fine di attuare le iniziative necessarie ad assicurare la realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale;

considerato che potrebbe apparire non conforme al rispetto delle competenze della regione la previsione di cui all'articolo 9, che sembra trovare giustificazione solo nel quadro di una effettiva conclusione dello stato di emergenza entro il termine del 31 dicembre 2007 fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007;

*esprime*

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* occorre evidenziare, anche in considerazione della durata ultradecennale dello stato di emergenza, che si pone un'esigenza di carattere generale che i perduranti interventi commissariali in deroga alla normativa vigente non incidano sull'assetto organizzativo e sulle competenze regionali e degli enti locali costituzionalmente definite;

*b)* occorre altresì evidenziare l'esigenza che lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania possa effettivamente concludersi entro il previsto termine del 31 dicembre 2007, al fine di assicurare l'esercizio dei propri compiti agli enti ordinariamente competenti.

ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi**

S. 1366 Governo

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 1366 Governo, in corso di esame presso la 1<sup>a</sup> Commissione Affari costituzionali del Senato, recante «Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi»;

rilevato che il provvedimento reca disposizioni inerenti alle funzioni, all'organizzazione ed all'attività delle Autorità indipendenti di regolazione, vigilanza e garanzia dei mercati, al fine di razionalizzarne i compiti di promozione della concorrenza e dei diritti dei consumatori e degli utenti, e con l'obiettivo di perseguire una piena promozione della trasparenza dei mercati;

considerate le previsioni di cui all'articolo 2 del testo, che enumera le autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, disponendo che queste possano adottare «misure temporanee» di regolazione con la finalità di accelerare e rendere effettiva l'introduzione della concorrenza, nonché misure «urgenti» nei casi di grave turbamento al funzionamento del mercato da cui derivi la lesione potenziale o attuale dei diritti dei consumatori e degli utenti;

evidenziate le finalità complessive del provvedimento, riconducibili alla promozione della concorrenza, allo sviluppo dei mercati ed alla tutela dei consumatori e utenti, per cui risultano le disposizioni del testo prevalentemente connesse alla materia di competenza esclusiva statale «tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza» di cui alla lettera e), comma 2, dell'articolo 117 della Costituzione;

considerato che le previsioni contenute nel testo in esame, come statuito esplicitamente dall'articolo 1, afferiscono a profili ascrivibili all'ambito della garanzia dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali dei cittadini consumatori e utenti, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione;

rilevato che il provvedimento istituisce e regola nuove *authorities* o apporta modifiche alla disciplina di enti ed organismi di garanzia di rilievo nazionale, intervenendo nell'ambito della materia «ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali», demandata alla

competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera g), della Costituzione;

considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, viene espressamente fissata la clausola di salvaguardia secondo cui restano ferme le competenze di Regioni ed enti locali previste dalla normativa vigente;

*esprime*

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

**Nuove norme in materia di parto**

C. 589 Lucchese e abb.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 589 ed abb., in corso di esame presso la XII Commissione Affari sociali della Camera, recante norme tese a promuovere un'adeguata assistenza alla nascita, tutelando i diritti e la libera scelta della gestante; ad assicurare la tutela della salute materna e del nascituro, nonché il benessere delle famiglie; ad assicurare idonei livelli di assistenza in tutte le situazioni di gravidanza e di parto a rischio dal punto di vista medico, psicologico e sociale;

considerato che il provvedimento in esame intende contrastare le disuguaglianze territoriali e sociali nell'accesso ai servizi per la tutela materno-infantile, anche migliorando la fruibilità dei servizi da parte della popolazione più svantaggiata, nonché prevedendo l'attuazione di programmi di assistenza socio-sanitaria e di mediazione culturale per le donne immigrate;

rilevato che il testo reca disposizioni aventi ad oggetto in via prioritaria profili afferenti alla «tutela della salute», assegnata dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione, alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni;

considerato che l'articolo 3 dispone che, su proposta del Ministro della salute, il Governo e le regioni, in coerenza con il Piano sanitario nazionale 2006-2008, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, stipulino, ad integrazione del Piano sanitario nazionale medesimo, una intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, finalizzata alla promozione delle attività volte a realizzare;

le finalità di cui alla proposta di legge in esame; intesa che contempla, nell'ambito dell'1,3 per cento delle risorse complessive poste in disponibilità per il Servizio sanitario nazionale, la destinazione di una quota pari a 150 milioni di euro per l'attuazione delle suddette finalità;

evidenziato che il provvedimento incide sui livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione; e che le disposizioni di cui all'articolo 20, riguardanti la previdenza sociale, attengono a materia rientrante nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *o*), della Costituzione;

considerato che il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove campagne informative nazionali, ai sensi dell'articolo 4, nonchè l'adozione di linee guida per l'assistenza al parto e al puerperio a domicilio, ai sensi dell'articolo 13; e che le regioni e le aziende sanitarie locali determinano le modalità di partecipazione alla campagna informativa da parte dei consultori familiari previsti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, e dei medici di medicina generale;

considerato che l'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato le «norme generali sull'istruzione», assegnando alla potestà legislativa concorrente la materia dell'«istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche»; e che risultano espressamente escluse dalla potestà legislativa concorrente le materie dell'istruzione e della formazione professionale, riservate alla potestà legislativa esclusiva delle regioni;

rilevato altresì che l'articolo 10 dispone in particolare che le regioni, d'intesa con le aziende ospedaliere, con le aziende sanitarie locali e con i servizi socio-sanitari operanti nel territorio, promuovono corsi di aggiornamento in educazione continua in medicina (ECM) per il personale;

considerato che, ai sensi dell'articolo 18, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono gli interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti presenti sul proprio territorio, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica, che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o meno dei loro nati ed al segreto del parto; che i suddetti interventi costituiscono livello;

essenziale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione, e che le leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano individuano, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli enti locali titolari degli interventi e le modalità di esercizio degli stessi;

*esprime*

PARERE FAVOREVOLE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa  
o similare**

Giovedì 31 maggio 2007

**TERZO COMITATO DI LAVORO INQUINAMENTO MAFIOSO  
NEL SETTORE DEGLI APPALTI DELLE OPERE PUBBLICHE E SUI FLUSSI DI  
FINANZIAMENTO NAZIONALI ED EUROPEI**

Il Comitato si è riunito dalle ore 9,45 alle ore 10.

**QUARTO COMITATO DI LAVORO RICICLAGGIO,  
MISURE PATRIMONIALI E FINANZIARIE DI CONTRASTO,  
UTILIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI**

Il Comitato si è riunito dalle ore 12,20 alle ore 12,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Giovedì 31 maggio 2007

*Presidenza del Presidente*  
Elena Emma CORDONI

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e sulle eventuali prospettive di riordino:**

**Audizione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, onorevole Cesare Damiano**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Elena Emma Cordoni, *Presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

L'onorevole Cesare DAMIANO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Marilde PROVERA (*RC*), Emilio DELBONO (*ULIVO*), Antonino LO PRESTI (*AN*), Elena Emma CORDONI, *Presidente*, Valter ZANETTA (*FI*), Luciano CIOCCHETTI (*UDC*) e Adriano MUSI (*ULIVO*) e il senatore Dino TIBALDI (*IU-Verdi-Com*).

L'onorevole Cesare DAMIANO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*, risponde, ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Elena Emma Cordoni, *Presidente*, nel ringraziare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, onorevole Cesare Damiano, per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 10,05.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

Giovedì 31 maggio 2007

**23ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

Roberto BARBIERI

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

**Seguito dell'esame della Proposta di Relazione territoriale stralcio sulla Campania**

Riprende l'esame della proposta di relazione in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Intervengono la senatrice NEGRI, la quale formula proposte di modifica al testo in esame e, dopo precisazioni del presidente BARBIERI, relatore, gli onorevoli IANNUZZI, il quale esprime apprezzamento per l'impianto della proposta di Relazione, e RUSSO, il quale formula proposte di modifica al testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

**24ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

Roberto BARBIERI

*Intervengono il Presidente della Regione Campania, Antonio Bassolino, accompagnato dal dottor Gianfranco Nappi, e l'assessore alle politiche territoriali e ambiente della Regione stessa, Luigi Nocera.*

*La seduta inizia alle ore 13,50.*

**Audizione del presidente della Regione Campania, Antonio Bassolino**

Il presidente BARBIERI, dopo aver ringraziato il presidente Bassolino per la disponibilità, svolge considerazioni introduttive e, a conclusione del suo intervento, formula alcuni quesiti.

Il presidente BASSOLINO illustra una relazione, nel contesto della quale risponde anche ai quesiti postigli dal presidente Barbieri.

Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo domande e richieste di chiarimento, gli onorevoli MISITI, PIAZZA e RUSSO, il senatore VIESPOLI, l'onorevole DE ANGELIS, i senatori LIBÈ e PIGLIONICA, l'onorevole IANNUZZI e, nuovamente, il presidente BARBIERI.

Replica agli intervenuti il presidente BASSOLINO, il quale risponde ai quesiti postigli.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'odierna audizione.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore VIESPOLI prospetta l'opportunità di un'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ariano Irpino.

Il PRESIDENTE assicura che la richiesta testè formulata dal senatore Viespoli sarà sottoposta quanto prima all'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai Capigruppo.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>) Sottocommissione per i pareri**

Giovedì 31 maggio 2007

**19<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(1366) Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi: parere di nulla osta.**

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Giovedì 31 maggio 2007

**73<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MORANDO**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casula e Grandi.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**(691-A) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE**  
(Parere all'Assemblea su ulteriore emendamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Nuovo parere sull'articolo 3 del testo. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore MORGANDO (*Ulivo*) ricorda che si era in attesa di un ulteriore chiarimento da parte del Governo in relazione all'emendamento 2.0.201 (testo 2).

Il sottosegretario CASULA dà lettura di una nota della Ragioneria generale dello Stato nella quale si evidenziano gli effetti finanziari negativi connessi alla proposta emendativa all'esame, che è suscettibile di ampliare il quadro normativo attualmente vigente.

Il relatore MORGANDO (*Ulivo*) aggiunge poi che in relazione al testo del provvedimento sul quale la Commissione bilancio ha già espresso parere, sono state apportate in sede referente, dalla Commissione di merito, talune modifiche all'originario articolo 5 del provvedimento, ora articolo 3, che tuttavia, ad una più attenta lettura, non appaiono idonee a superare il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione

già reso dalla Commissione bilancio alla Commissione di merito. Propone dunque di ribadire il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in merito all'articolo 3 del testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea. Alla luce poi della posizione evidenziata dal Governo, propone l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 2.0.201 (testo 2).

La Sottocommissione approva infine le proposte del relatore all'unanimità.

**(1485) Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili**

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere di nulla osta, con osservazione. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo su taluni emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*), richiamando i chiarimenti forniti dal Governo in relazione al testo del provvedimento, osserva che i dati relativi alle istanze di rimborso dell'IVA per l'acquisto di autoveicoli aziendali, hanno evidenziato una entità relativamente contenuta del numero dei richiedenti, mentre è rilevante l'entità per quanto concerne i risultati della norma approvata in materia di recupero del gettito. Propone dunque l'espressione di un parere di nulla osta sul testo con l'osservazione circa la necessità che il Governo chiarisca l'evoluzione dei dati inerenti al quadro dei rimborsi, in relazione alla eventuale rimodulazione del relativo onere negli esercizi finanziari indicati.

Il sottosegretario GRANDI richiama il quadro comunitario in cui viene ad inserirsi il provvedimento all'esame, in relazione al quale si è in attesa delle decisioni delle istituzioni europee risultando necessario l'avvallo in ordine alla conformità delle disposizioni al diritto comunitario. Ricorda inoltre che il provvedimento in esame reca l'utilizzazione di risorse già accantonate per le previste destinazioni, aggiungendo che sono state preannunciate presso la 6ª Commissione talune riformulazioni di proposte emendative già presentate, volte a garantire l'invarianza finanziaria del provvedimento.

Il senatore FERRARA (*FI*) sottolinea l'incidenza del provvedimento sul piano della programmazione economica; comportando effetti di rilevante entità ciò imporrebbe all'Agenzia delle entrate di fornire delle valutazioni tendenziali sugli andamenti anche in relazione al previsto rinvio del termine per la presentazione delle istanze di rimborso, attesi i prefigurabili effetti di variazione dell'indebitamento. Non risultano in tal senso esaustivi gli elementi forniti dal Governo, per cui non sussistono le ragioni

per l'espressione di un parere di nulla osta in relazione al testo, ravvisandosi invece gli elementi per la formulazione di un parere contrario.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) evidenzia che le coperture relative ad oneri già stimati dal Governo inerenti ai rimborsi dell'IVA appaiono largamente sovrastimate in relazione agli elementi forniti dallo stesso, per cui risulta sufficiente l'esplicitazione di una osservazione volta a evidenziare l'esigenza che sia chiarita dall'Esecutivo l'evoluzione dell'impatto degli oneri in relazione agli esercizi finanziari indicati nel testo del provvedimento.

Il PRESIDENTE pone dunque ai voti la proposta di conferire mandato al relatore a redigere un parere di nulla osta con l'osservazione che evidenzi i contenuti emersi dal dibattito in ordine alla chiarificazione dell'andamento dei dati relativi agli oneri per il rimborso dell'IVA.

La Commissione approva, con il voto contrario del senatore FERRARA (*FI*), a nome della propria parte politica, la proposta di parere del Presidente.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) illustra gli ulteriori emendamenti, rilevando che, per quanto di competenza, la proposta 2.0.26 (testo 2) appare determinare minori entrate in quanto restringe l'ambito di applicazione dei contributi previdenziali delle categorie ivi indicate. Fa presente, infine, che non si hanno ulteriori osservazioni da formulare.

Il sottosegretario CASULA, a rettifica del parere già espresso a nome del Governo nella seduta del 30 maggio, chiarisce che in relazione alle proposte 1.0.4 e 1.0.5 il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in quanto le proposte determinano minori entrate. In relazione alla proposta 2.0.30 dà lettura di una nota dell'Agenzia del territorio nella quale si evidenzia che la proposta stessa avrebbe la portata di mera razionalizzazione della disciplina in materia di connotazione di ruralità degli immobili, aggiungendo che in tal senso potrebbe specificarsi nell'ambito di una riformulazione della proposta emendativa attualmente all'esame il riferimento agli immobili adibiti ad abitazione.

Il presidente MORANDO (*Ulivo*), in relazione alla proposta 2.0.30, rileva che la formulazione attualmente all'esame della Commissione sembra recare una estensione nel riconoscimento del carattere di ruralità degli immobili, profilo che appare comunque non superato dalla eventuale riformulazione preannunciata nell'ambito della nota dell'Agenzia delle entrate.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*), in relazione all'annunciato carattere interpretativo della proposta emendativa in questione, evidenzia che perman-

gono talune perplessità in merito all'elencazione di tipologie di cui al capoverso 3-*bis* della proposta, per cui risulta necessario un ulteriore chiarimento mediante un'apposita relazione tecnica, che si aggiunge alle ulteriori relazioni tecniche che appare necessario acquisire in relazione alle proposte 1.0.7 e 2.0.31.

Il sottosegretario GRANDI, in relazione alla proposta 2.0.26 (testo 2), rileva che la riformulazione chiarisce in senso restrittivo l'originaria proposta emendativa, espungendo il riferimento all'articolo 5 del decreto legislativo n. 708 del 1947; fornisce quindi taluni dati integrativi rispetto agli effetti di gettito con riferimento alla proposta 2.0.20 di cui è stata preannunciata una riformulazione da parte dei proponenti in sede di esame in 6<sup>a</sup> Commissione.

Il presidente MORANDO rileva che comunque l'emendamento attualmente all'esame della Commissione non reca tale riformulazione, per la quale preannuncia comunque che risulterà necessaria un'apposita relazione tecnica in ordine agli effetti di natura finanziaria. Chiede, inoltre, ulteriori chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine all'emendamento 2.0.8.

Il sottosegretario CASULA chiarisce che la proposta 2.0.8 non presenta effetti di gettito, evidenziando che l'Agenzia delle entrate è in procinto di emanare un'apposita circolare da cui si evince l'assenza di oneri.

Il presidente MORANDO, propone la richiesta di apposita relazione tecnica anche in relazione alla proposta 2.0.8, che si aggiunge alla richiesta relazione tecnica in ordine agli emendamenti 1.0.7, 2.0.30, 2.0.31 e 2.0.26 (testo 2).

Il sottosegretario CASULA aggiunge che l'emendamento 2.0.3 non presenta effetti di gettito, in quanto l'estensione delle ore di funzionamento degli uffici ivi indicati è compensata dalla prevista chiusura nella giornata di sabato.

Dopo un intervento del senatore FERRARA (*FI*), volto ad evidenziare la contraddittorietà della posizione del Governo in merito all'emendamento 2.0.30, per il quale si evidenzia l'intenzione di restringere l'ambito della proposta emendativa mentre la stessa prevede un'ampia elencazione di natura estensiva, il PRESIDENTE pone dunque ai voti, una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.1, 1.0.1, 1.0.6, 1.0.8, 1.0.9 (limitatamente al comma 2), 1.0.10, 1.0.2, 1.0.12, 2.1, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.17, 2.0.18, 2.0.20, 2.0.21, 2.0.25, 2.0.27, 2.0.29,

2.0.32 e 2.0.14. Esprime inoltre parere non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.0.7, 2.0.8, 2.0.30, 2.0.31, 2.0.26 (testo 2), per le quali il parere è sospeso in quanto è stata richiesta la relazione tecnica.».

La Sottocommissione approva la proposta di parere del relatore nonché la richiesta di relazione tecnica sugli emendamenti 1.0.7, 2.0.8, 2.0.30, 2.0.31, 2.0.26 (testo 2), sui quali il parere resta dunque sospeso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10.*